

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE EUROPEA

*Versione CONSOLIDATA del manuale per il trattamento delle domande di visto e la  
modifica dei visti già rilasciati, basata sulla*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2010) 1620 definitivo**

**del 19.3.2010**

**che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti  
già rilasciati**

\*\*\*\*\*

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2011) 5501 definitivo**

**del 4.8.2011**

**che modifica la decisione della Commissione C (2010) 1620 definitivo, del 19 marzo  
2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei  
visti già rilasciati**

**ALLEGATO**  
***MANUALE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E LA  
MODIFICA DEI VISTI GIÀ RILASCIATI***

**- Versione consolidata (15.9.2011)**

## INDICE

PARTE I: QUESTIONI GENERALI .....	10
1. Stati membri dell'UE .....	10
2. Stati associati.....	10
3. Stati membri dell'UE e Stati associati che hanno abolito i controlli alle frontiere interne e che applicano integralmente l' <i>acquis</i> di Schengen per quanto riguarda il rilascio di visti per soggiorni di non più di tre mesi.....	10
4. Familiari di cittadini UE/SEE e di cittadini svizzeri.....	11
5. Accordi di facilitazione del visto .....	11
6. Tipi di visto contemplati dal codice dei visti e dal manuale per il codice dei visti ...	13
7. Modello uniforme per visti adesivi .....	13
8. Documenti che consentono l'ingresso e/o il soggiorno nel territorio degli Stati membri e che non sono contemplati dal codice dei visti né dal manuale .....	13
PARTE II: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO .....	15
1. OBBLIGO DEL VISTO .....	15
1.1. Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto? .....	15
1.2. Quali cittadini sono esenti dall'obbligo del visto? .....	16
1.3. Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale? .....	17
2. DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE E DEL CONSOLATO COMPETENTE DI TALE STATO MEMBRO .....	19
2.1. Domanda di visto uniforme per un ingresso .....	19
2.2. Domanda di visto uniforme per ingressi multipli .....	20
2.3. Domanda di visto uniforme ai fini del transito .....	20
2.4. Domanda di visto di transito aeroportuale .....	21
2.5. Come trattare una domanda presentata da un cittadino diretto in diversi Stati membri, uno dei quali lo esonera dall'obbligo del visto .....	21
2.6. Il consolato di uno Stato membro deve accettare una domanda presentata da un cittadino diretto in uno Stato membro che non è presente né rappresentato nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente? .....	22
2.7. Come reagire nel caso in cui una domanda sia presentata a un consolato che non è competente per trattarla? .....	23

2.8.	Un consolato può accettare una domanda presentata da un cittadino che non risiede nel territorio di sua giurisdizione?.....	23
2.9.	Il consolato di uno Stato membro situato nel territorio di un altro Stato membro può esaminare le domande di visto? .....	25
3.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	26
3.1.	Dove si può presentare la domanda?.....	26
3.2.	Organizzazione degli appuntamenti .....	27
3.3.	Comparizione personale del richiedente .....	27
4.	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI VISTO.....	30
4.2.	Modulo di domanda .....	32
4.3.	Fotografia .....	33
4.4.	Diritti per i visti.....	34
4.5.	Ricevibilità .....	37
4.6.	Come trattare una domanda irricevibile? .....	38
4.7.	Esistono casi in cui una domanda irricevibile può essere esaminata? .....	38
4.8.	Quali informazioni devono essere date al richiedente che ha presentato domanda circa i dati registrati nel VIS?.....	39
5.	IDENTIFICATORI BIOMETRICI.....	40
5.1.	Quali identificatori biometrici devono essere rilevati? .....	40
5.2.	In quale fase della procedura di domanda di visto devono essere raccolti gli identificatori biometrici? .....	40
5.3.	Quali richiedenti sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali?.....	41
5.4.	Cosa occorre fare se la qualità delle impronte raccolte è insufficiente? .....	41
6.	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO.....	42
6.1.	Documenti giustificativi.....	42
6.2.	Quali documenti devono essere presentati a sostegno di una domanda di visto uniforme? .....	43
6.3.	Assicurazione sanitaria di viaggio .....	51
7.	ESAME DELLA DOMANDA DI VISTO .....	53
7.1.	Principi di base.....	53
7.2.	Creazione del fascicolo relativo alla domanda e consultazione del VIS .....	53
7.3.	Autenticità e affidabilità di documenti e dichiarazioni .....	54

7.4.	Il documento di viaggio .....	55
7.5.	Scopo del soggiorno previsto .....	55
7.6.	Condizioni del soggiorno previsto .....	57
7.7.	Rischi per la sicurezza e per la salute pubblica.....	58
7.8.	Assicurazione sanitaria di viaggio .....	59
7.9.	Verifica della durata dei soggiorni precedenti e previsti .....	59
7.10.	Documenti supplementari .....	61
7.11.	Quando occorre convocare il richiedente per un colloquio?.....	62
7.12.	Valutazione del rischio di immigrazione illegale e dell'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto .....	62
7.13.	Domanda di visto di transito aeroportuale (VTA) .....	64
7.14.	Minori.....	64
7.15.	Trasmissione della pratica nei casi in cui lo Stato membro rappresentante interrompa l'esame di una domanda .....	65
8.	DECISIONE SULLA DOMANDA DI VISTO.....	66
8.1.	Entro quali termini va adottata una decisione su una domanda di visto? .....	66
8.2.	Da quando decorre il termine per decidere in merito a una domanda?.....	67
9.	TIPI DI VISTO DA RILASCIARE .....	68
9.1.	Visti che consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri.....	69
9.2.	Visti che non consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri.....	73
10.	INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SUI VISTI RILASCIATI.....	76
11.	VISTO ADESIVO .....	77
11.1.	Modalità di compilazione del visto adesivo.....	77
11.2.	Apposizione di un visto adesivo .....	77
11.3.	Annullamento di visti adesivi già compilati.....	78
12.	RIFIUTO DI UN VISTO .....	79
12.1.	Motivi che giustificano il rifiuto di un visto .....	79
12.2.	Occorre notificare all'interessato il rifiuto del visto e i motivi su cui si basa?.....	80
12.3.	L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione negativa? .....	80
13.	RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO.....	82

13.1.	Occorre che il richiedente vada a riprendere di persona il documento di viaggio? ...	82
14.	ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI DOMANDA.....	83
14.1.	Cosa va archiviato? .....	83
14.2.	Qual è il termine di archiviazione delle pratiche di domanda?.....	83
<b>PARTE III: REGOLE SPECIFICHE APPLICABILI AI RICHIEDENTI CHE SIANO</b>		
<b>FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE O DI CITTADINI SVIZZERI .....</b>		
		<b>84</b>
1.	Il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione della direttiva 2004/38/CE?	85
2.	Può la direttiva 2004/38/CE esentare i familiari di cittadini dell'UE dall'obbligo del visto? .....	88
3.	Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti .....	89
3.1.	Diritti per i visti.....	89
3.2.	Diritti per i servizi prestati in caso di esternalizzazione della raccolta delle domande .....	89
3.3.	Agevolazione delle procedure.....	90
3.4.	Tempi di trattamento della domanda di visto.....	90
3.5.	Tipi di visti rilasciati .....	90
3.6.	Documenti giustificativi.....	90
3.7.	Onere della prova .....	91
3.8.	Rifiuto del visto.....	91
3.9.	Notificazione e motivazione di un rifiuto .....	92
4.	Domanda di visto alle frontiere esterne da parte di familiari di cittadini dell'UE.....	93
1.	Definizione di "familiare" ai sensi dell'ALC .....	94
1.1.	Differenze fra la direttiva 2004/38/CE e l'ALC .....	94
2.	Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti .....	94
2.1.	Diritti per i visti.....	95
2.2.	Agevolazione delle procedure – Tempi di trattamento della domanda di visto.....	95
2.3.	Tipi di visti rilasciati .....	95
2.4.	Documenti giustificativi.....	95
2.5.	Onere della prova .....	95
2.6.	Notificazione e motivazione di un rifiuto .....	96
<b>PARTE IV: VISTI CHIESTI ALLE FRONTIERE ESTERNE.....</b>		
		<b>97</b>

1.	Presentazione della domanda di visto alle frontiere esterne .....	97
1.1.	La domanda di visto può essere presentata alla frontiera?.....	97
1.2.	Esistono regole specifiche per il trattamento delle domande di visto alla frontiera?.	98
1.3.	Quali tipi di visto possono essere rilasciati alle frontiere esterne? .....	99
1.4.	Modalità di compilazione del visto adesivo.....	99
1.5.	Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri sul rilascio di un visto.	99
1.6.	Rifiuto di un visto chiesto alle frontiere esterne .....	99
1.7.	Il rifiuto del visto e i motivi del rifiuto devono essere notificati al richiedente? .....	101
2.	Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito.....	101
<b>PARTE V: MODIFICA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO .....</b>		<b>103</b>
1.	Proroga di un visto già rilasciato.....	103
1.1.	In quali casi è obbligatorio prorogare il visto?.....	103
1.2.	In quali casi non è obbligatorio prorogare il visto?.....	103
1.3.	Prima di decidere in merito alla proroga di un visto occorre effettuare una "consultazione preliminare"? .....	104
1.4.	Qual è la validità territoriale di un visto prorogato? .....	104
1.5.	Qual è la durata del soggiorno consentita da un visto prorogato? .....	104
1.6.	Che forma assume la proroga del visto? .....	104
1.7.	Quali sono gli elementi da verificare ai fini della valutazione di una richiesta di proroga?.....	105
1.8.	I dati relativi a un visto prorogato devono essere inseriti nel VIS? .....	105
2.	Annullamento di un visto rilasciato .....	106
2.1.	Motivi di annullamento .....	106
2.2.	Come va indicato l'annullamento? .....	107
2.3.	I dati relativi a un visto annullato devono essere inseriti nel VIS?.....	107
2.4.	L'annullamento del visto e i motivi dell'annullamento devono essere notificati all'interessato? .....	107
2.5.	L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione di annullamento? .....	107
3.	Revoca di un visto rilasciato .....	108
3.1.	Motivi di revoca .....	108
3.2.	Come va indicata la revoca? .....	108

3.3.	I dati relativi a un visto revocato devono essere inseriti nel VIS?.....	109
3.4.	La revoca del visto e i motivi della revoca devono essere notificati all'interessato?109	
3.5.	L'interessato ha diritto di presentare ricorso contro una decisione di revoca?.....	109
4.	Traduzioni di "annullato" e "revocato" .....	110

## ***PREMESSA***

Obiettivo del presente manuale per l'applicazione pratica del codice dei visti è fornire istruzioni operative (orientamenti, migliori prassi e raccomandazioni) per lo svolgimento dei compiti del personale consolare degli Stati membri e del personale di altre autorità nazionali competenti per l'esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, nonché delle autorità competenti per la modifica di visti già rilasciati.

Il manuale e le istruzioni operative tengono conto del codice dei visti<sup>1</sup> e di tutte le altre norme dell'Unione europea che riguardano l'attuazione, da parte del personale consolare e del personale di altre autorità competenti per l'esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, della politica comune dell'Unione europea in materia di visti, la quale disciplina il rilascio del visto di transito, o per soggiorni previsti di non più di tre mesi, su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri. L'elenco degli strumenti giuridici di riferimento per il presente manuale figura nella [parte VI](#)

Il manuale è redatto sulla base dell'articolo 51 del codice dei visti. Esso non stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri né definisce nuovi diritti e doveri per i soggetti eventualmente interessati, ma mira a garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni giuridiche. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad un giudice nazionale.

A chiunque chieda un visto devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il trattamento delle domande di visto deve avvenire in modo professionale e rispettoso e in osservanza dei divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria stabiliti, rispettivamente, agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e agli articoli 4 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, il personale consolare deve esercitare le sue funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non deve operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o delle tendenze sessuali. Tutte le misure che tale personale adotta nell'esercizio delle sue funzioni devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Il personale consolare deve cercare di raggiungere un equilibrio tra la necessità, da un lato, di essere sempre attento ad individuare le persone che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e i possibili immigrati illegali, e l'esigenza, dall'altro, di agevolare il trattamento delle domande di visto presentate da persone che soddisfano le condizioni d'ingresso. È impossibile riunire in un manuale istruzioni operative che forniscano orientamenti chiari per tutti i casi ipotizzabili. In mancanza di orientamenti chiari, il personale consolare deve trattare le domande di visto nel pieno rispetto dello spirito della politica comune in materia di visti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

## PARTE I: QUESTIONI GENERALI

### 1. STATI MEMBRI DELL'UE

1. Austria	10. Germania	19. Paesi Bassi
2. Belgio	11. Grecia	20. Polonia
3. Bulgaria	12. Ungheria	21. Portogallo
4. Repubblica ceca	13. Irlanda	22. Romaniaa
5. Cipro	14. Italia	23. Slovacchia
6. Danimarca	15. Lettonia	24. Slovenia
7. Estonia	16. Lituania	25. Spagna
8. Finlandia	17. Lussemburgo	26. Svezia
9. Francia	18. Malta	27. Regno Unito

### 2. STATI ASSOCIATI

Norvegia, Islanda, Liechtenstein (paesi SEE<sup>2</sup>) e Svizzera.

### 3. STATI MEMBRI DELL'UE E STATI ASSOCIATI CHE HANNO ABOLITO I CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CHE APPLICANO INTEGRALMENTE L'ACQUIS DI SCHENGEN PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO DI VISTI PER SOGGIORNI DI NON PIÙ DI TRE MESI

1. Austria	10. Ungheria	19. Polonia
2. Belgio	11. Islanda	20. Portogallo
3. Repubblica ceca	12. Italia	21. Slovacchia
4. Danimarca	13. Lettonia	22. Slovenia
5. Estonia	14. Lituania	23. Spagna
6. Finlandia	15. Lussemburgo	24. Svezia
7. Francia	16. Malta	25. Svizzera

<sup>2</sup> Accordo sullo Spazio economico europeo.

8. Germania	17. Paesi Bassi	
9. Grecia	18. Norvegia	

**N.B.** Il 28 febbraio 2008 è stato firmato un protocollo tra l'UE/CE, la Svizzera e il Liechtenstein sull'adesione del Liechtenstein all'*acquis* di Schengen, ma il Liechtenstein non applica ancora l'*acquis* di Schengen.

Ai fini del codice dei visti e del presente manuale, con "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'UE che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen e gli Stati associati, e con "territorio degli Stati membri" si intende il territorio (cfr. punto 1.1) di detti Stati membri.

Per quanto riguarda la Francia e i Paesi Bassi, la politica comune in materia di visti si applica soltanto ai territori europei di tali Stati membri, e per quanto riguarda la Norvegia non si applica allo Svalbard (Spitzbergen).

**La Bulgaria, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.** Pertanto, tali Stati membri sono vincolati dal codice dei visti ma, fino all'applicazione integrale dell'*acquis* di Schengen, rilasciano visti nazionali per soggiorni di breve durata validi esclusivamente per i loro territori. La Bulgaria, Cipro e la Romania applicano integralmente il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

#### 4. FAMILIARI DI CITTADINI UE/SEE<sup>3</sup> E DI CITTADINI SVIZZERI

In virtù dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>4</sup>, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite dalla direttiva 2004/38/CE<sup>5</sup> relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Una parte del presente manuale (parte III) è specificamente dedicata alle norme applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini UE/SEE contemplati dalla direttiva, o familiari di cittadini svizzeri contemplati dall'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione delle persone.

#### 5. ACCORDI DI FACILITAZIONE DEL VISTO

Gli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi di facilitazione del rilascio dei visti prevedono agevolazioni procedurali per i cittadini di determinati paesi terzi (ad esempio la riduzione dei diritti per i visti, il rilascio di visti per ingressi multipli a determinate categorie

<sup>3</sup> In virtù dell'accordo SEE, la direttiva 2004/38/CE si applica anche agli Stati membri del SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Le deroghe alla direttiva previste dall'accordo SEE non riguardano la procedura di trattamento del visto. Di conseguenza, i riferimenti ai cittadini UE nel presente manuale devono intendersi fatti anche ai cittadini SEE, tranne se diversamente specificato.

<sup>4</sup> Ex articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

<sup>5</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

di richiedenti, l'abbreviazione dei tempi di evasione delle pratiche) senza peraltro modificare le condizioni per il rilascio dei visti (il richiedente, cioè, deve comunque soddisfare le condizioni di ingresso).

Attualmente<sup>6</sup> sono in vigore nove accordi di facilitazione del visto. I comitati misti responsabili per la verifica di tali accordi hanno redatto orientamenti specifici per l'attuazione di ciascuno di essi. Gli accordi di facilitazione del visto sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda e non riguardano gli Stati associati Schengen.

La Danimarca, la Norvegia e la Svizzera hanno concluso accordi bilaterali con alcuni dei paesi terzi in questione.

<i>Paese terzo</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo UE</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Danimarca</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Norvegia</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Svizzera</i>
<b>Federazione russa</b>	1.6.2007	1.10.2009	1.12.2008	1.2.2011
<b>Ucraina</b>	1.12.2008	1.3.2009		
<b>Ex Repubblica iugoslava di Macedonia<sup>7</sup></b>	1.12.2008		1.2.2008	
<b>Serbia<sup>8</sup></b>	1.1.2008	1.5.2009		1.7.2010
<b>Montenegro<sup>9</sup></b>	1.1.2008	1.8.2008	16.12.09	
<b>Bosnia-Erzegovina<sup>10</sup></b>	1.1.2008	1.4.2009	1.5.2009	1.7.2009

<sup>6</sup> Giugno 2011.

<sup>7</sup> In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici.

<sup>8</sup> In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini serbi titolari di passaporti biometrici (esclusi i titolari di passaporti rilasciati dalla direzione di coordinamento serba [in serbo: *Koordinaciona uprava*]) sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici e di passaporti rilasciati dalla direzione di coordinamento serba.

<sup>9</sup> In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini del Montenegro titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); poiché i passaporti montenegrini non biometrici non sono più validi, l'accordo di facilitazione del visto in pratica non si applica più.

<sup>10</sup> In virtù del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini della Bosnia-Erzegovina titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336

<b>Albania<sup>11</sup></b>	1.1.2008	1.12.2008	1.5.2009	
<b>Repubblica di Moldova</b>	1.1.2008			1.2.2011
<b>Georgia</b>	1.3.2011			

## 6. TIPI DI VISTO CONTEMPLATI DAL CODICE DEI VISTI E DAL MANUALE PER IL CODICE DEI VISTI

Il codice dei visti "*fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri*" (ossia "soggiorni di breve durata") e "*definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri*". Possono essere rilasciati visti uniformi che consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata che consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.

## 7. MODELLO UNIFORME PER VISTI ADESIVI

I visti uniformi, i visti con validità territoriale limitata e i visti di transito aeroportuale rilasciati dagli Stati membri sono stampati sul modello uniforme per visti adesivi stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti.

## 8. DOCUMENTI CHE CONSENTONO L'INGRESSO E/O IL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI E CHE NON SONO CONTEMPLATI DAL CODICE DEI VISTI NÉ DAL MANUALE

- Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

Le procedure e le condizioni per il rilascio del visto nazionale per soggiorni di lunga durata (per soggiorni previsti di più di tre mesi) sono definite dalla legislazione nazionale, anche se i titolari di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata hanno il diritto di circolare nel territorio degli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 265/2010, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

- Permesso di soggiorno

---

del 18.12.2009, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici.

<sup>11</sup> In virtù del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'Albania titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici

Le procedure e le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono definite dalla legislazione nazionale, anche se, per il principio dell'equivalenza tra il visto per soggiorno di breve durata e il permesso di soggiorno, i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro e i titolari di un documento di viaggio valido possono circolare per periodi non superiori a tre mesi nei territori degli Stati membri.

- Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

Il 1° luglio 2003 è entrato in vigore un regime specifico per il transito tra la regione di Kaliningrad e il restante territorio della Federazione russa. Il regime ha introdotto due tipi di documenti, un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD), necessari per attraversare il territorio degli Stati membri, onde permettere ed agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi fra due parti geograficamente non contigue del loro paese. Attualmente soltanto la Lituania applica tale regime. L'FTD è utilizzato per il transito diretto multiplo con ogni mezzo di trasporto via terra attraverso il territorio della Lituania. È rilasciato dalle autorità lituane e ha una validità massima di tre anni. La durata di ciascun transito effettuato in virtù dell'FTD non può superare le 24 ore.

L'FRTD è valido fino a tre mesi per un unico viaggio di andata e ritorno in treno. Con questo tipo di documento la durata del transito non può superare le sei ore.

L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore di un visto e devono essere rilasciati dalle autorità consolari utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio. Non possono essere rilasciati alla frontiera.

Fatte salve le norme specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 693/2003, si applicano inoltre all'FTD/FRTD le disposizioni dell'*acquis* di Schengen in materia di visti (articolo 10 del regolamento (CE) n. 693/2003).

[Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, che istituisce un documento di transito agevolato \(FTD\) e un documento di transito ferroviario agevolato \(FRTD\) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune](#)

[Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, che stabilisce modelli uniformi per l'FTD e l'FRTD](#)

## PARTE II: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO

### 1. OBBLIGO DEL VISTO

#### VISTI UNIFORMI

##### 1.1. Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto?

*Base giuridica: regolamento (CE) n. 539/2001*

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. [allegato 1](#))

##### 1.1.1. Per quali categorie di persone il diritto dell'Unione prevede deroghe all'obbligo del visto per entrare nel territorio di tutti gli Stati membri?

- I cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro non sono esenti in quanto tali dall'obbligo del visto, ma il loro permesso di soggiorno è considerato equipollente a un visto uniforme. Cfr. [elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri \(allegato 2\)](#).
- I titolari di passaporti diplomatici che, a norma degli [accordi di facilitazione del visto](#) con alcuni paesi terzi, sono esenti dall'obbligo del visto.
- I cittadini di paesi terzi titolari di un "lasciapassare per traffico frontaliero locale" allorché esercitano i loro diritti nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale<sup>12</sup> ([allegato 3](#)).
- Gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, residenti in uno Stato membro dell'UE, i quali partecipino a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto: cfr. anche [elenco degli allievi di istituti scolastici che partecipano a un viaggio scolastico nell'Unione europea \(allegato 4\)](#).
- I rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.
- Alcune categorie di familiari di cittadini dell'UE e della Svizzera sono esenti dall'obbligo del visto (cfr. [parte III](#))

---

<sup>12</sup> GU L 405 del 30.12.2006 e GU L 29 del 3.2.2007.

### **1.1.2. Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'obbligo del visto?**

In virtù del regolamento (CE) n. 539/2001, singoli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di cittadini di paesi terzi solitamente soggette a tale obbligo:

- titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali, di passaporti speciali;
- equipaggi civili di navi, compresi gli equipaggi civili di navi che operano in acque internazionali o su vie fluviali internazionali;
- equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;
- equipaggi civili di aerei;
- titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari;
- membri delle forze armate che si spostino nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace;
- titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;
- allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, residenti in un paese terzo i cui cittadini non sono soggetti a tale obbligo, i quali partecipino a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;
- rifugiati statutari e apolidi residenti in un paese terzo i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale paese.

Le informazioni su tutte queste esenzioni (punto 1.1.2) figurano nelle [Informazioni a norma del regolamento \(CE\) n. 539/2001 del Consiglio](#) (cfr. [allegato 5](#)).

### **1.1.3. I cittadini turchi fornitori di servizi possono essere esentati dall'obbligo del visto**

1.1.4. Cfr. [\*Orientamenti sulla circolazione dei cittadini turchi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'UE per effettuare prestazioni di servizi nell'UE\*](#) ([allegato 6](#))

## **1.2. Quali cittadini sono esenti dall'obbligo del visto?**

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi figura nel regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. [allegato 1](#)).

### **1.2.1. Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata?**

In virtù del regolamento (CE) n. 539/2001, gli Stati membri possono imporre unilateralmente l'obbligo del visto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi solitamente non soggette a tale obbligo:

- titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali, di passaporti speciali;
- equipaggi civili di aerei e navi;
- equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;
- equipaggi civili di navi, compresi gli equipaggi di navi che operano in acque internazionali e su vie fluviali internazionali;
- titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari;
- persone che esercitano un'attività remunerata durante un soggiorno inferiore a tre mesi.

Le informazioni su queste esenzioni figurano nelle Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. [allegato 5](#)).

## **VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE**

### ***Base giuridica: codice dei visti – articolo 3***

### **1.3. Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale?**

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri figura nell'[allegato 7A](#).

Singoli Stati membri possono richiedere a cittadini di taluni paesi terzi di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul loro territorio (cfr. [allegato 7B](#)).

### **1.3.1. Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale?**

Sono esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale le seguenti categorie di persone:

- a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
- b) i titolari di un visto valido rilasciato dai seguenti paesi:
  - Bulgaria, Cipro, Romania, Liechtenstein, Irlanda o Regno Unito

- Canada, Giappone o Stati Uniti d'America

o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.

L'esenzione dei titolari di un visto valido rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Romania, dall'Irlanda, dal Regno Unito, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'America si applica indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia diretta nel paese che ha rilasciato il visto o in un altro paese terzo.

L'esenzione dei titolari di un visto valido, di cui al paragrafo precedente, riguarda i visti rilasciati ai fini di soggiorno e di transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio dei paesi interessati.

**Esempio:** un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese valido è diretto da Lagos (Nigeria) a Bogotá (Colombia) via Francoforte (Germania).

Questa persona non deve necessariamente essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte.

Tuttavia, il cittadino di paese terzo titolare di un visto scaduto rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Romania, dal Regno Unito, dall'Irlanda, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'America, che ritorna da un paese terzo diverso dal paese che ha rilasciato il visto, non è esente dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

**Esempio:** un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese scaduto ritorna da Bogotá (Colombia) a Lagos (Nigeria) via Francoforte (Germania).

Questa persona deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte.

- c) i titolari di un permesso di soggiorno valido
  - rilasciato dall'Irlanda o dal Regno Unito;
  - rilasciato da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisce il ritorno incondizionato del titolare (cfr. [allegato 7C](#));
- d) i familiari di cittadini dell'Unione contemplati dalla direttiva 2004/38/CE, indipendentemente dal fatto che viaggino da soli o accompagnino o raggiungano il cittadino dell'UE (cfr. [parte III](#));
- e) i titolari di passaporti diplomatici;
- f) i membri di equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale.

## 2. DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE E DEL CONSOLATO COMPETENTE DI TALE STATO MEMBRO

Come stabilire lo Stato membro competente sulla base della destinazione del richiedente.

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 5*

### 2.1. Domanda di visto uniforme per un ingresso

2.1.1. Se il viaggio ha per destinazione un unico Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro.

2.1.2. Se il viaggio ha per destinazione più di uno Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale. Con destinazione principale si intende il luogo in cui il richiedente ha intenzione di trascorrere il periodo più lungo o di realizzare lo scopo principale del viaggio previsto.

*"Esempio: un cittadino marocchino intende recarsi in Francia per una visita a familiari (20 giorni) e ha inoltre organizzato un incontro con un partner commerciale in Belgio (due giorni); arriverà ad Amsterdam (Paesi Bassi) e ripartirà dallo stesso luogo.*

Poiché lo scopo principale del viaggio è la riunione di famiglia, la domanda dev'essere trattata dal consolato francese.

*Esempio: un cittadino marocchino intende recarsi in Belgio per affari (sei giorni) e nella stessa occasione intende far visita ai parenti in Francia (sei giorni); arriverà ad Amsterdam (Paesi Bassi) e ripartirà dallo stesso luogo.*

La durata dei soggiorni previsti in Belgio o in Francia è identica, e quindi la domanda deve essere trattata dal consolato francese o dal consolato belga. Entrambi i paesi sono una destinazione principale; lo Stato membro del primo ingresso non deve diventare responsabile del trattamento della domanda."

2.1.3. Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo.

*Esempio: una cittadina ucraina è diretta in autobus verso la Polonia, la Germania e l'Austria a fini turistici; trascorrerà quattro giorni in Polonia, quattro giorni in Germania e tre giorni in Austria.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato polacco, poiché la titolare del visto attraverserà la frontiera esterna della Polonia.

## 2.2. Domanda di visto uniforme per ingressi multipli

**Migliore prassi raccomandata** per determinare lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda di visto uniforme per ingressi multipli: in linea generale, una domanda di visto per ingressi multipli dev'essere trattata dallo Stato membro che costituisce la destinazione principale abituale, cioè lo Stato membro di destinazione più frequente o, in mancanza di tale destinazione, quello di destinazione del primo viaggio previsto.

***Esempio:** una cittadina senegalese fa regolarmente visita alla sua famiglia in Francia, ma si reca anche in altri Stati membri per affari una o due volte l'anno; la destinazione del suo primo viaggio è la Svizzera.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato francese, poiché la Francia costituisce la destinazione più frequente.

***Esempio:** un cittadino ucraino che lavora come autotrasportatore per una società di trasporti ucraina consegna regolarmente merci a clienti in Austria e pertanto ha ottenuto diversi visti per ingressi multipli dall'Austria; il visto precedente è scaduto e il cittadino chiede un nuovo visto al consolato austriaco, anche se attualmente la società consegna merci soltanto in Spagna.*

In questo caso il richiedente, per quanto ben noto al consolato austriaco, dev'essere invitato a rivolgersi al consolato spagnolo, in quanto la sua destinazione principale sarà d'ora in poi la Spagna.

## 2.3. Domanda di visto uniforme ai fini del transito

2.3.1. In caso di transito attraverso un solo Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro.

2.3.2. In caso di transito attraverso più Stati membri, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo.

***Esempio:** un cittadino marocchino intende recarsi nel Regno Unito passando per la Spagna e la Francia.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato spagnolo, poiché l'interessato attraverserà la frontiera esterna della Spagna.

***Esempio:** un cittadino ucraino intende recarsi in aereo da Kiev (Ucraina) a Londra (Regno Unito) passando da Vienna (Austria) e Francoforte (Germania) e dopo il soggiorno nel Regno Unito intende ritornare in Ucraina seguendo un altro itinerario, attraverso Berlino (Germania) e Budapest (Ungheria).*

In questo caso è il consolato austriaco a dover trattare la domanda, poiché l'interessato attraverserà la frontiera esterna dell'Austria.

## **2.4. Domanda di visto di transito aeroportuale**

2.4.1. Se la domanda riguarda un solo transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito.

***Esempio:** un cittadino nigeriano diretto in Brasile transita per l'aeroporto di Francoforte (Germania).*

La domanda dev'essere trattata dal consolato tedesco.

2.4.2. Se la domanda riguarda più di un transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito.

***Esempio:** un cittadino pakistano transita per l'aeroporto di Madrid (Spagna) durante il viaggio verso la Colombia e per l'aeroporto di Francoforte (Germania) nel viaggio di ritorno.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato spagnolo.

È importante distinguere la situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino di paese terzo non lascia la zona di transito internazionale di un aeroporto, dalla situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino di paese terzo lascia la zona di transito internazionale di un aeroporto (cfr. gli esempi al [punto 9.2.](#)).

## **2.5. Come trattare una domanda presentata da un cittadino diretto in diversi Stati membri, uno dei quali lo esonera dall'obbligo del visto**

***Esempio:** un titolare di passaporto diplomatico indiano è diretto in Germania (quattro giorni), Danimarca (due giorni), Ungheria (un giorno) e Austria (un giorno); la Germania, la Danimarca e l'Ungheria esonerano i titolari di passaporti diplomatici indiani dall'obbligo del visto, a differenza dell'Austria.*

In questo caso è il consolato austriaco a trattare la domanda, poiché l'Austria è il solo Stato membro per il quale l'interessato è soggetto a obbligo di visto, anche se la Germania è la destinazione principale.

**Esempio:** un titolare di passaporto di servizio pakistano è diretto in Danimarca (sette giorni), Polonia (un giorno), Austria (due giorni) e Italia (un giorno); l'Austria e la Danimarca esonerano i titolari di passaporti di servizio pakistani dall'obbligo del visto, a differenza dell'Italia e della Polonia.

In questo caso è il consolato polacco a trattare la domanda, poiché la Polonia è il solo Stato membro per il quale l'interessato è soggetto a obbligo di visto, anche se la Danimarca è la destinazione principale.

**Esempio:** una titolare di passaporto di servizio ucraino è diretta da Kiev (Ucraina) a Bratislava (Slovacchia) attraverso Vienna (Austria); viaggia da Kiev a Vienna in aereo e poi da Vienna a Bratislava in treno. La Slovacchia esonera i titolari di passaporti di servizio ucraini dall'obbligo del visto.

In questo caso è il consolato austriaco a trattare la domanda, poiché l'Austria è il solo Stato membro per il quale l'interessata è soggetta a obbligo di visto.

**Esempio:** un titolare di passaporto diplomatico keniota è diretto in Germania (due giorni) e a Malta (tre giorni) per motivi di servizio, con uno scalo in Italia (un giorno per aspettare il volo di coincidenza); la Germania e Malta esonerano i titolari di passaporti diplomatici kenioti dall'obbligo del visto, a differenza dell'Italia.

In questo caso è il consolato italiano a trattare la domanda, poiché l'Italia è l'unico Stato membro per il quale l'interessato è soggetto a obbligo di visto, anche se la sosta in Italia è soltanto uno scalo.

## **2.6. Il consolato di uno Stato membro deve accettare una domanda presentata da un cittadino diretto in uno Stato membro che non è presente né rappresentato nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente?**

### ***Base giuridica: codice dei visti – articolo 5, paragrafo 4***

Uno dei principi alla base del codice dei visti è che tutti gli Stati membri dovranno, a lungo termine, essere presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto. A tal fine, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, "gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi [dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3] non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda [secondo le disposizioni sulla competenza territoriale consolare]".

Ciò non implica che i consolati degli Stati membri nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente debbano accettarne la domanda se lo Stato membro competente (ad esempio quello che costituisce l'unica o la principale destinazione del richiedente) non è presente né

rappresentato in tale paese terzo, poiché prevalgono le regole sulla competenza (cfr. punti da 2.1 a 2.5).

L'articolo 5, paragrafo 4, impone agli Stati membri di cooperare per impedire (in una prospettiva di lungo termine) situazioni in cui Stati membri non siano presenti né rappresentati, e pertanto comporta un obbligo in termini di mezzi e non di risultati. Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti ad accettare le domande di visto se non sono competenti per il loro esame e per la decisione sul merito secondo le disposizioni di cui sopra, qualora lo Stato membro competente non sia presente né rappresentato.

Tuttavia, tenuto conto che questa disposizione figura nell'articolo relativo allo "*Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito*", in mancanza dello Stato membro competente, un altro Stato membro può accettare di esaminare tali domande e prendere decisioni sul merito in singole circostanze eccezionali

- per ragioni umanitarie e
- previo accordo dello Stato membro cui spetterebbe la competenza.

## **2.7. Come reagire nel caso in cui una domanda sia presentata a un consolato che non è competente per trattarla?**

***Base giuridica: codice dei visti – articolo 18, paragrafo 2***

Se il consolato appura di non essere competente per trattare una domanda presentata ai suoi uffici, ne informa immediatamente il richiedente restituendogli l'intera domanda (modulo di domanda e documenti giustificativi) e rimborsando i diritti per i visti. Al richiedente dev'essere indicato il luogo in cui presentare la domanda.

Se richiesto dalla legislazione nazionale (ad esempio la legge sul difensore civico), lo Stato membro può conservare copia dei documenti presentati e della comunicazione al richiedente.

## **2.8. Un consolato può accettare una domanda presentata da un cittadino che non risiede nel territorio di sua giurisdizione?**

***Base giuridica: codice dei visti – articolo 6***

In linea generale sono accettate solo le domande presentate da cittadini che risiedono legalmente nel territorio di giurisdizione del consolato competente (cfr. punti da 2.1 a 2.5).

Tuttavia, può essere accettata la domanda di un cittadino presente legalmente ma non residente nel territorio di giurisdizione del consolato presso cui ha presentato la domanda, se questi dimostra per quale motivo la domanda non può essere presentata presso il consolato del suo luogo di residenza. Spetta al consolato valutare se la giustificazione del richiedente è valida.

Con "richiedente non residente" si intende un richiedente che risiede altrove ma che è presente legalmente nel territorio di giurisdizione del consolato in cui fa domanda.

Con "presente legalmente" si intende che il richiedente è autorizzato a soggiornare temporaneamente nel territorio di giurisdizione in virtù della normativa del paese terzo in cui

si trova, per un breve soggiorno o per un periodo più lungo, pur mantenendo la residenza in un altro paese terzo.

**Esempio:** : *un'artista peruviana deve rappresentare uno spettacolo in Portogallo il 25 maggio dopo una tournée in Canada e negli Stati Uniti dal 20 febbraio al 15 maggio.*

In questo caso, la richiedente dev'essere autorizzata a presentare la domanda presso un consolato portoghese in Canada o negli Stati Uniti: le sarebbe infatti impossibile presentarla prima di partire dal suo paese di residenza, poiché la regola vuole che il visto non possa essere chiesto con un anticipo di più di tre mesi rispetto alla data di ingresso previsto nel territorio degli Stati membri.

**Esempio:** *una professoressa cinese si è recata a Londra per insegnare in un corso universitario estivo. durante il suo soggiorno apprende che il padre, che vive in Francia, si è gravemente ammalato e, per recarsi in Francia, chiede un visto al consolato francese di Londra.*

Spetta al consolato francese di Londra trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre alla cittadina cinese di ritornare nel suo paese di residenza per chiedere il visto.

**Esempio:** *un cittadino marocchino che trascorre le vacanze a Montreal (Canada) intende chiedere un visto per recarsi in Germania al consolato tedesco di Montreal, sostenendo che i tempi di attesa per avere un appuntamento al fine di presentare la domanda al consolato tedesco di Rabat (Marocco) sono troppo lunghi.*

Il consolato tedesco di Montreal non deve accettare di trattare la domanda poiché la motivazione è infondata.

**Esempio:** *un intermediario commerciale accreditato presenta domanda di visto per conto di un gruppo di turisti russi al consolato generale spagnolo di Mosca. I turisti intendono recarsi tutti insieme in Spagna per due settimane. La maggior parte di loro risiede nel territorio per cui è competente il consolato spagnolo di Mosca, mentre altri dipendono dal consolato spagnolo di San Pietroburgo.*

Il consolato spagnolo di Mosca deve trattare le domande.

**Esempio:** *un imprenditore russo di Novorossisk si è recato per una fiera commerciale a Mosca, dove incontra un imprenditore greco che lo invita a recarsi immediatamente ad Atene (Grecia) allo scopo di stilare un contratto per una futura relazione commerciale. L'imprenditore russo intende chiedere un visto al consolato greco di Mosca, perché la distanza su strada tra Mosca e Novorossisk è di circa 1500 km.*

Il consolato greco a Londra deve trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre

all'interessato di ritornare nella sua città di residenza per chiedere il visto.

**2.9. Il consolato di uno Stato membro situato nel territorio di un altro Stato membro può esaminare le domande di visto?**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 7*

In linea generale, un richiedente di paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro è in possesso di un documento che lo autorizza a circolare liberamente (visto uniforme, permesso di soggiorno, visto nazionale per soggiorni di lunga durata). In alcune circostanze, però, una persona in posizione regolare non è in possesso di un documento che le consenta di recarsi in un altro Stato membro. In tal caso restano applicabili le regole generali in materia di competenza che figurano ai punti da 2.1 a 2.5.

***Esempio:** il titolare di un passaporto diplomatico indonesiano, esentato dall'obbligo del visto dall'Austria, si è recato in Austria per una conferenza. Durante il suo soggiorno, le autorità del suo paese gli ordinano di recarsi urgentemente in Estonia per partecipare a una riunione politica ad alto livello. L'Estonia non esonera dall'obbligo del visto i titolari di passaporti diplomatici indonesiani.*

Il consolato estone di Vienna deve trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre all'interessato di ritornare nel suo paese di residenza per chiedere il visto.

### 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### 3.1. Dove si può presentare la domanda?

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 9, paragrafo 1*

La domanda di visto va presentata di norma almeno 15 giorni di calendario prima del viaggio previsto (il normale tempo di trattamento) e non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio previsto. Dove vige un sistema basato sugli appuntamenti, spetta ai richiedenti procurare di rispettare i termini. I richiedenti devono comunque essere informati delle varie scadenze (cfr. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte I, punto 4).

Una domanda presentata meno di 15 giorni di calendario prima della partenza prevista può essere accettata, ma al richiedente va detto che il trattamento può richiedere fino a 15 giorni di calendario. Se questi insiste comunque per presentare la domanda, occorrerà precisare che la decisione finale potrebbe essere presa dopo la data di partenza prevista.

***Esempio:** un cittadino turco decide di approfittare di un'offerta "last minute" per un soggiorno sciistico in Austria la cui partenza è fissata due giorni dopo; soltanto il giorno prima di partire si rende conto di aver bisogno di un visto per entrare in Austria.*

In questo caso il consolato austriaco può rifiutare di trattare la domanda.

I titolari di un visto per ingressi multipli possono chiedere un nuovo visto prima della scadenza del visto valido. Tuttavia, la validità del nuovo visto deve completare quella del visto in corso, cioè l'interessato non può possedere due visti uniformi validi per lo stesso periodo.

***Esempio:** un'avvocata marocchina rappresentante di una ONG per la parità di genere, che partecipa spesso a riunioni in vari Stati membri, è titolare di un visto per ingressi multipli che scade il 31 maggio e chiede un nuovo visto il 15 aprile.*

Se si rilascia un nuovo visto, questo dovrà essere valido dal 1° giugno in modo che la titolare possa entrare nel territorio degli Stati membri in virtù del primo visto, che scadrà durante il soggiorno, e partire in virtù del secondo.

## **3.2. Organizzazione degli appuntamenti**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 9, paragrafi 2 e 3*

### **3.2.1. I richiedenti devono chiedere un appuntamento per presentare la domanda?**

I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, la cui organizzazione può essere gestita a livello interno o da un fornitore esterno di servizi.

In giustificati casi d'urgenza, l'appuntamento è dato immediatamente o al richiedente è dato modo di presentare la domanda direttamente.

Con casi d'urgenza si intendono situazioni in cui il richiedente non avrebbe potuto chiedere il visto in precedenza per ragioni imprevedibili.

**Esempio** di giustificato caso d'urgenza:

*un parente stretto (residente in uno Stato membro) di un richiedente il visto è vittima di un incidente stradale e ha bisogno dell'assistenza del richiedente.*

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III.](#)

### **3.2.2. Qual è il termine ultimo per ottenere un appuntamento?**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 9, paragrafo 2*

Di norma un appuntamento dev'essere chiesto almeno due settimane prima. I consolati degli Stati membri dovrebbero adeguare le loro capacità di trattamento delle domande di visto in modo da rispettare questo termine anche durante i periodi di punta.

### **3.2.3. Possono essere istituite "procedure rapide" per la presentazione delle domande?**

I consolati possono decidere di istituire "procedure rapide" a beneficio di determinate categorie di richiedenti.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III.](#)

## **3.3. Comparizione personale del richiedente**

*Base giuridica: codice dei visti – articoli 10 e 13, articolo 21, paragrafo 8, articoli 42, 43 e 45*

### **3.3.1. Il richiedente deve presentare la domanda di persona?**

In linea di principio il richiedente deve recarsi di persona al consolato per presentare la domanda. In particolare, è tenuto a farlo se è previsto il rilevamento delle impronte digitali. Obiettivo di questa regola è consentire al personale consolare di farsi un'idea della reale

motivazione della domanda e interrogare il richiedente sullo scopo del viaggio e sui documenti presentati. È importante ottenere ampie informazioni dal richiedente al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dalle circostanze pratiche in cui sono raccolti la domanda e i documenti giustificativi, per determinare la finalità del viaggio.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III.](#)

Se la raccolta delle domande per conto di uno Stato membro è affidata a un fornitore esterno di servizi o a un console onorario, è presso i loro uffici che deve presentarsi il richiedente (cfr. punto 3.3.3). La comparizione personale va distinta dall'eventuale colloquio di cui al punto 7.11.

Per le norme specifiche sul rilevamento degli identificatori biometrici, si veda il [capitolo 5](#).

### **3.3.2. In quali casi si è esentati dall'obbligo di presentare la domanda di persona?**

Richiedenti noti al consolato per integrità e affidabilità possono essere esentati dall'obbligo di introdurre la domanda di persona e autorizzati a presentarla tramite terzi o a inviarla per posta. Tali deroghe non possono essere concesse a coloro che chiedono il visto per la prima volta, e l'integrità e l'affidabilità devono essere determinate individualmente e verificate regolarmente.

Si vedano i seguenti esempi di categorie di persone che possono essere esentate dall'obbligo della comparizione personale:

- organismi ufficiali o società già noti al consolato: l'affidabilità di una società non garantisce automaticamente quella dei suoi impiegati, i quali devono essere valutati individualmente;
- persone che hanno usato correttamente visti uniformi in precedenza;
- persone che viaggiano regolarmente o frequentemente per lo stesso scopo (conferenze, seminari, insegnamento, rapporti di affari);
- persone che devono viaggiare per ricevere cure mediche urgenti e che per ragioni di salute non possono recarsi al consolato.

#### **Migliore prassi raccomandata**

Il consolato che riceva una domanda per procura o per posta da una persona che non è stata precedentemente esentata dall'obbligo della comparizione personale dovrebbe, in linea di principio, decidere di non accettarla e restituire i documenti senza valutarne la ricevibilità.

### **3.3.3. Quale procedura seguire per le domande presentate tramite un intermediario commerciale?**

Le domande possono essere presentate anche da intermediari commerciali accreditati per conto di singoli, direttamente presso il consolato o il fornitore esterno di servizi o il console onorario. Gli intermediari commerciali non sono tuttavia autorizzati a raccogliere le impronte digitali (cfr. [capitolo 5](#)).

### **3.3.4. Quale procedura seguire quando sono rilevati identificatori biometrici?**

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

A prescindere dalle regole generali relative alla comparizione personale per la presentazione della domanda, coloro che chiedono il visto per la prima volta e i richiedenti le cui impronte digitali non sono state rilevate nei 59 mesi precedenti devono presentarsi di persona per consentirne il rilevamento (cfr. [capitolo 5](#)).

### **3.3.5. Colloquio con il richiedente**

In casi giustificati e indipendentemente dal luogo in cui è introdotta la domanda (al consolato o presso un fornitore esterno di servizi) e dal fatto che sia stata presentata di persona o meno, il consolato può convocare il richiedente per un colloquio (cfr. [punto.7.11](#)).

#### 4. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI VISTO

Perché una domanda sia considerata ricevibile, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- devono essere presentati un modulo di domanda compilato e firmato, un documento di viaggio valido e una fotografia;
- devono essere stati pagati i diritti per il visto;
- dove applicabile, devono essere rilevati i dati biometrici.

##### 4.1 Documento di viaggio

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 12*

##### 4.1.1. Qual è la validità minima accettabile di un documento di viaggio?

Se il visto richiesto è per un ingresso, il documento di viaggio presentato dev'essere valido per almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri.

Se il visto richiesto è per ingressi multipli, il documento di viaggio dev'essere valido per almeno tre mesi dopo l'ultima data di partenza prevista.

***Esempio:** dopo aver partecipato a progetti di ricerca nei Paesi Bassi e in Germania, uno scienziato malese comincia a collaborare a progetti di ricerca in Ungheria, dove deve recarsi all'incirca ogni tre mesi tra il gennaio 2010 e il gennaio 2014. Chiede un visto per ingressi multipli il 1° novembre 2009, presentando un documento di viaggio valido fino al 15 marzo 2012. Anche se l'interessato può essere considerato in buona fede, avendo usato correttamente i precedenti visti uniformi, e potrebbe quindi ottenere un visto per ingressi multipli valido per l'intero periodo, deve ricevere un visto per ingressi multipli valido soltanto fino al 15 dicembre 2011.*

Il documento di viaggio deve contenere pagine bianche in numero sufficiente e in ogni caso almeno due (dove vanno apposti, rispettivamente, il visto adesivo e il timbro delle autorità di frontiera).

Di norma occorre viaggiare con un visto valido apposto su un documento di viaggio valido. Tuttavia, quando tutte le pagine bianche del documento di viaggio del titolare di un visto Schengen sono state usate per l'apposizione di visti o di timbri di ingresso/uscita, l'interessato può spostarsi con il documento di viaggio "pieno" ma annullato, e contenente il visto valido, e un nuovo documento di viaggio.

Per evitare eventuali difficoltà, in particolare al momento dei controlli di frontiera, l'interessato può chiedere un nuovo visto che copra il restante periodo di validità del visto esistente, oppure un nuovo visto per ingressi multipli.

**"Migliore prassi raccomandata in relazione ai titolari di un visto valido apposto su un documento di viaggio che non contiene sufficienti pagine bianche per i timbri di ingresso"**

**e di uscita:** se, in seguito a viaggi frequenti, un cittadino di un paese terzo titolare di un visto ancora valido, apposto su un documento "pieno" ma annullato, chiede un nuovo visto per il rimanente periodo di validità, da apporre su un nuovo documento di viaggio, il visto in corso di validità è revocato, e viene rilasciato al più presto, e senza addebitare alcun costo, un nuovo visto con una validità corrispondente al restante periodo di validità del primo visto.

In giustificati casi di urgenza, può essere accettato un documento di viaggio la cui validità è inferiore a quella sopraindicata. Con giustificati casi di urgenza si intendono situazioni (necessità di viaggiare) che il richiedente non avrebbero potuto prevedere per cui non ha chiesto in tempo un documento di viaggio dalla validità richiesta.

**Esempio** di caso giustificato di urgenza che potrebbe consentire una deroga alla regola relativa alla validità del documento di viaggio: un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista.

In questo caso il consolato spagnolo dovrebbe accettare il documento di viaggio ai fini della presentazione della domanda.

#### **4.1.2. Come trattare i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 12, lettera c) e articolo 19, paragrafo 4*

In linea di principio, i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto non sono da accettare, e le domande basate su tali documenti di viaggio non sono da considerare ricevibili. Possono comunque essere fatte eccezioni per motivi umanitari o di interesse nazionale.

Se la decisione finale in merito alla domanda è positiva, va emesso un visto con validità territoriale limitata che consente al titolare di recarsi solo nello Stato membro di rilascio (cfr. punto 9.1.2.1).

Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III.

#### **4.1.3. Come trattare un documento di viaggio che non è riconosciuto da uno o più Stati membri?**

Occorre verificare se il documento di viaggio sia riconosciuto dallo Stato membro che riceve la domanda di visto e dagli altri Stati membri. I documenti di viaggio non riconosciuti da tutti gli Stati membri possono essere accettati, ma in questo caso si applicano norme specifiche in relazione al tipo di visto da rilasciare. Il riconoscimento o mancato riconoscimento dei documenti di viaggio da parte degli Stati membri è specificato nell'inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, parti I-III e V ([allegato 10](#)).

Qualora uno o più Stati membri non riconoscano il documento di viaggio, può essere rilasciato un visto la cui validità territoriale non copre il territorio di tale/tali Stati membri (cfr. [punto.9.1.2.3](#)

Qualora lo Stato membro che riceve la domanda di visto non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto può essere rilasciato ma dev'essere apposto sul [foglio separato per l'apposizione del visto](#) (cfr. [punto.9.1.2.3](#) e [11.1.2](#)).

Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto da nessuno Stato membro, la domanda può essere dichiarata irricevibile (cfr. [punto.4.6](#)).

#### **4.1.4. Come trattare i documenti di viaggio falsificati**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 19, paragrafo 4* Se un richiedente presenta un documento di viaggio falsificato e la falsificazione è scoperta al momento della presentazione della domanda, la domanda è da considerare ricevibile e il visto va rifiutato.

Se un richiedente presenta un documento di viaggio falsificato e la falsificazione è scoperta nel momento in cui il consolato stabilisce se la domanda è ricevibile o meno, la domanda va dichiarata ricevibile, e il visto va rifiutato.

In entrambi i casi il documento di viaggio va trattato conformemente alle migliori prassi raccomandate di cui al [punto 7.4](#).

## **4.2. Modulo di domanda**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 11 e allegato I*

Il [modulo uniforme di domanda \(allegato 9\)](#) è usato per le domande di visto per soggiorni di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi. Non è consentito alterare il modulo uniforme né aggiungerci caselle (o pagine), ma lo si può stampare su più pagine per agevolarne l'uso.

Ogni richiedente deve presentare un modulo di domanda compilato e firmato. Se più persone (minori o coniuge) figurano su uno stesso documento di viaggio, ognuna di loro deve compilare e firmare un modulo di domanda separato; per i minori, il modulo dev'essere firmato da una persona che esercita l'autorità parentale o da un tutore legale.

I familiari di cittadini dell'UE e di cittadini svizzeri (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (\*) nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione (cfr. [parte III](#)), ma devono compilare le caselle 34 e 35.

### **4.2.1. In quali lingue dev'essere disponibile il modulo di domanda?**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 11, paragrafo 3*

Il modulo di domanda dev'essere disponibile:

- a) nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto;

- b) nella o nelle lingue ufficiali del paese ospitante;
- c) nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e in quella o quelle dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, oppure
- d) in caso di rappresentanza, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro rappresentante.

Oltre alle lingue di cui alle lettere a), b) e c), il modulo può essere reso disponibile anche in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, ad esempio l'inglese.

#### **4.2.2. In quale lingua dev'essere compilato il modulo?**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 11, paragrafo 6*

Gli Stati membri stabiliscono la lingua o le lingue in cui dev'essere compilato il modulo di domanda e ne informano i richiedenti.

**Migliore prassi raccomandata per le informazioni sulla compilazione del modulo di domanda:** si raccomanda di diffondere modelli di moduli di domanda compilati, per agevolare ai richiedenti questa parte del processo di presentazione della domanda e per assicurare che il personale consolare disponga di tutte le informazioni pertinenti. Se necessario, il “modello” può essere adattato alle circostanze locali (ad esempio, se la casella n. 11 sul numero d'identità nazionale non è rilevante in una certa sede, occorre specificarlo nel “modello”).

#### **4.2.3. Quali sono le implicazioni della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, che dev'essere firmata dal richiedente?**

È importante verificare che il richiedente o il suo rappresentante legale abbia firmato la dichiarazione che figura in fondo al modulo di domanda, dimostrando così di essere consapevole del contenuto della dichiarazione e di accettarlo. In caso di minori, la firma dev'essere apposta dalla o dalle persone che esercitano l'autorità parentale o da un tutore legale.

### **4.3. Fotografia**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 10, paragrafo 3, lettera c)*

#### **4.3.1. Quali norme tecniche si applicano alla fotografia?**

La fotografia dev'essere conforme alle norme stabilite nelle specifiche tecniche relative alle fotografie ([allegato 11](#)).

Non devono essere accettate fotografie non conformi a tali norme.

Quando il VIS diventa operativo in una sede, le norme relative alla fotografia devono seguire quelle specificate nel capitolo 5 sugli identificatori biometrici.

#### 4.4. Diritti per i visti

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 16*

##### 4.4.1. I diritti per i visti sono gli stessi per tutti i richiedenti?

Di norma i richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR, indipendentemente dal tipo di visto richiesto e dal luogo in cui è presentata la domanda (direttamente al consolato dal richiedente stesso o da un intermediario commerciale, tramite un fornitore esterno di servizi o alle frontiere esterne). Questi diritti sono tuttavia oggetto di esenzioni o riduzioni generali previste dal codice dei visti, dagli accordi di facilitazione del visto o da norme specifiche relative ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

Gli Stati membri possono stabilire deroghe alla riscossione dei diritti o ridurne l'importo in singoli casi e per determinate categorie di richiedenti, tenendo presente l'obiettivo di armonizzare tali esenzioni nell'ambito della cooperazione locale Schengen.

Tranne per situazioni previste da alcuni accordi di facilitazione del visto, non è possibile applicare o accettare "diritti più elevati per procedura rapida" nel caso in cui sia richiesto un trattamento accelerato della domanda.

##### 4.4.2. Tariffe obbligatorie applicabili a tutti i richiedenti o a determinate categorie di richiedenti

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 4*

Tariffe dei diritti per i visti	Disposizioni generali	Accordi di facilitazione del visto
0 EUR	Minori da zero a sei anni (fino all'età di sei anni meno un giorno) (1)	Cfr. <a href="#">allegato 8</a>
	Familiari di cittadini dell'UE e di cittadini svizzeri (cfr. <a href="#">parte III</a> )	
	Alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica	
	Ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica (2)	
	Rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze,	

	manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro (3)	
35 EUR	Minori tra i sei e i 12 anni (fino all'età di 12 anni meno un giorno) (1)	Cfr. <a href="#">allegato 8</a>
60 EUR	Tutti gli altri richiedenti non contemplati da accordi di facilitazione del visto	
70 (o 35) EUR	Non applicabile	Cfr. <a href="#">allegato 8</a>

- (1) Il calcolo deve basarsi sulla data di presentazione della domanda.
- (2) Ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (cfr. [allegato 12](#)).
- (3) In questo contesto, con “organizzazione senza fini di lucro” si intende un’organizzazione ufficialmente registrata come organizzazione senza fini di lucro.

#### **4.4.3. Esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti per i visti applicabili a determinate categorie di richiedenti e in singoli casi**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 5*

##### **4.4.3.1. Gli Stati membri possono decidere di esentare dal pagamento dei diritti per il visto le seguenti categorie di persone:**

Categorie di persone definite  0 EUR	Minori tra i sei e i 12 anni (fino all'età di 12 anni meno un giorno) (1)
	Titolari di passaporti diplomatici e di servizio
	Partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro, di età non superiore ai 25 anni (2)

- (1) Il calcolo deve basarsi sulla data di presentazione della domanda.
- (2) In questo contesto, con “organizzazione senza fini di lucro” si intende un’organizzazione ufficialmente registrata come organizzazione senza fini di lucro.

#### **4.4.3.2. Esenzioni o riduzioni dei diritti per i visti in singoli casi**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 6*

Gli Stati membri possono decidere di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti in singoli casi sulla base di particolari interessi, per promuovere interessi culturali o sportivi, nonché interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

#### **4.4.4. Calcolo dei diritti, se riscossi in una valuta diversa dall'euro**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 7*

I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda.

Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.

#### **Migliore prassi raccomandata per la revisione del tasso di cambio**

La frequenza delle revisioni del tasso di cambio applicato dal servizio contabile del consolato e le eventuali modifiche dei diritti per i visti dipendono dalla stabilità del tasso di cambio della valuta locale rispetto all'euro. Il tasso di cambio dell'euro va verificato almeno ogni due settimane, anche se si possono giustificare intervalli più brevi. Gli Stati membri dovrebbero concordare una procedura comune nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen.

Se per una valuta locale non è disponibile un tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea, gli Stati membri possono utilizzare il tasso di cambio applicabile alle loro operazioni finanziarie interne per calcolare l'importo dei diritti per i visti in valuta locale.

#### **4.4.5. Quando e come devono essere pagati i diritti per i visti?**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 19, paragrafo 1*

Il pagamento dei diritti per i visti fa parte dei criteri di ricevibilità di una domanda. Pertanto i diritti per i visti devono essere pagati in contanti al momento della presentazione della domanda, o essere stati già versati tramite bonifico bancario.

#### **4.4.5.1. Rilascio di una ricevuta**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 8*

Se i diritti per i visti sono pagati al momento della presentazione della domanda, il richiedente ottiene una ricevuta. Se sono stati pagati tramite bonifico bancario, è sufficiente la ricevuta della banca.

Se la domanda è presentata da un intermediario commerciale per conto di un gruppo, può essere rilasciata una ricevuta collettiva.

#### **4.4.6. I diritti per i visti sono rimborsabili?**

Di norma i diritti per i visti non sono rimborsabili, indipendentemente dalla decisione finale in merito alla domanda di visto. Tuttavia, se il consolato appura di non essere competente per il trattamento della domanda dopo che sono stati pagati i diritti, o se la domanda si rivela irricevibile, i diritti devono essere rimborsati.

#### **4.5. Ricevibilità**

*Base giuridica: codice dei visti – articoli 10 e 19*

Spetta esclusivamente al consolato competente verificare la ricevibilità di una domanda. Se si constata che una domanda è irricevibile, si segue la procedura di cui al [punto 2.7.](#)

##### **4.5.1. Quando si considera ricevibile una domanda?**

La domanda va considerata ricevibile se sono stati rispettati i termini per la presentazione (cfr. punto 3.1), sono stati presentati gli elementi essenziali alla ricevibilità della domanda (modulo di domanda compilato e firmato, documento di viaggio valido, fotografia), sono stati riscossi i diritti per i visti e, ove applicabile, sono stati rilevati i dati biometrici.

##### **4.5.2. Come trattare una domanda ricevibile?**

Se una domanda è ricevibile, si appone sul documento di viaggio del richiedente (cfr. punto 4.5.3) il timbro indicante la ricevibilità della domanda ([allegato 13](#)) e si procede all'ulteriore esame.

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

Se una domanda è ricevibile, si appone sul documento di viaggio del richiedente il timbro indicante la ricevibilità della domanda (cfr. punto 4.5.3), si crea il fascicolo relativo alla domanda nel VIS e si procede all'ulteriore esame.

### 4.5.3. Quando e come usare il timbro indicante la ricevibilità della domanda?

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 20 e allegato III*

Prima dell'esame approfondito della domanda, si appone il timbro "ricevibilità"– nel formato uniforme – sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri. Si aggiungono a mano, se non figurano già nel timbro, la data della domanda, il tipo di visto richiesto ("C" o "A") e il codice dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

**Non si possono aggiungere dati supplementari nel timbro: il timbro significa esclusivamente che la domanda è stata presentata e considerata ricevibile**

Il timbro "ricevibilità" dev'essere usato fino alla data in cui il VIS diventa pienamente operativo in tutte le regioni.

### 4.6. Come trattare una domanda irricevibile?

Se una domanda è irricevibile, si restituiscono al richiedente il modulo di domanda e tutti i documenti presentati, si rimborsano i diritti per i visti e non si procede a ulteriore esame.

Se richiesto dalla legislazione nazionale (ad esempio la legge sul difensore civico), lo Stato membro può conservare copia dei documenti presentati e della comunicazione al richiedente.

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

Se una domanda è irricevibile, si restituiscono al richiedente il modulo di domanda e tutti i documenti presentati, si distruggono i dati biometrici raccolti, si rimborsano i diritti per i visti, non si esamina ulteriormente la domanda e non si crea alcun fascicolo relativo alla domanda nel VIS.

### 4.7. Esistono casi in cui una domanda irricevibile può essere esaminata?

Una domanda che non soddisfi i criteri per essere considerata ricevibile può eccezionalmente essere esaminata per motivi umanitari o di interesse nazionale.

Esempio di motivo umanitario che può autorizzare una deroga alla norma sulla ricevibilità:

*un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista.*

*Esempi di motivi di interesse nazionale che possono autorizzare una deroga alla norma sulla ricevibilità:*

*la direttrice di una delle più importanti aziende turistiche colombiane ha appuntamento a Madrid con rappresentanti del ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, ma il suo passaporto è valido soltanto per un mese oltre la data di ritorno prevista;*

*un imprenditore nigeriano deve recarsi urgentemente nei Paesi Bassi per negoziare un contratto tra una multinazionale nigeriana e una multinazionale olandese nella quale il governo dei Paesi Bassi ha un interesse fondamentale; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista.*

**4.8. Quali informazioni devono essere date al richiedente che ha presentato domanda circa i dati registrati nel VIS?**

*Base giuridica: regolamento VIS, articolo 37, paragrafi 1 e 2*

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

Quando il VIS è operativo in una regione, gli Stati membri informano i richiedenti in merito all'autorità nazionale competente per il trattamento dei dati registrati nel VIS e all'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati. Tali informazioni devono figurare nel modulo di domanda.

## 5. IDENTIFICATORI BIOMETRICI

Il sistema di informazione visti (VIS) per la conservazione dei dati dei richiedenti il visto diventerà gradualmente operativo in diverse aree del mondo; il rilevamento degli identificatori biometrici dei richiedenti diventa applicabile alla data stabilita dalla Commissione per l'inizio delle attività del VIS in una data regione o, dopo l'inizio delle attività nella prima regione, in qualsiasi altra area in cui uno Stato membro decida singolarmente di avviare le operazioni, inclusa la trasmissione delle impronte digitali.

### 5.1. Quali identificatori biometrici devono essere rilevati?

Gli identificatori biometrici da rilevare sono i seguenti:

- una foto in formato digitale (cfr. [allegato 11](#))
- tutte e dieci le impronte digitali prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

### 5.2. In quale fase della procedura di domanda di visto devono essere raccolti gli identificatori biometrici?

**Base giuridica: codice dei visti - articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e articolo 13**

Gli identificatori biometrici vanno rilevati al momento della presentazione della domanda di visto, indipendentemente dal modo in cui è organizzata la raccolta delle domande.

A chi fa domanda per la prima volta deve essere fatta o scansionata una foto e devono essere rilevate le impronte digitali al momento della presentazione della domanda.

A tutti i richiedenti deve essere fatta o scansionata una foto ogni volta che viene presentata una domanda.

Le persone di cui siano state già acquisite le impronte digitali ai fini di una richiesta di visto meno di 59 mesi prima non devono essere oggetto di un ulteriore rilevamento. In tal caso vanno copiate le impronte digitali già registrate nel VIS. Il richiedente deve indicare nel modulo di domanda quando è avvenuto l'ultimo rilevamento delle impronte.

Se, creando nel VIS il fascicolo relativo alla domanda, il consolato constata che nel sistema non sono registrate le impronte digitali del richiedente, questi sarà chiamato a fornirle.

**Esempio:** una persona presenta domanda di visto per la prima volta il 9 febbraio 20XX. Il 25 giugno 20XX+4 (52 mesi dopo la prima domanda) chiede un nuovo visto: le sue impronte digitali sono copiate dalla domanda precedente. Il 15 settembre 20XX+5 (67 mesi dopo la prima domanda) chiede nuovamente il visto: le impronte digitali gli verranno rilevate.

In caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richiedente, questi può essere chiamato a fornire le impronte digitali anche se non è ancora trascorso il periodo di 59 mesi:

**Esempio:** un richiedente afferma di aver fornito le impronte digitali meno di 59 mesi prima. Tuttavia, la fotografia che presenta è molto diversa da quella del documento di viaggio presentato.

In tali circostanze è possibile convocare il richiedente per un altro rilevamento delle impronte digitali.

A domandare il rilevamento delle impronte digitali può anche essere lo stesso richiedente, qualora non ricordi se la precedente acquisizione ha avuto luogo o meno entro il periodo di 59 mesi.

### **5.3. Quali richiedenti sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali?**

#### ***Base giuridica: codice dei visti - articolo 13, paragrafo 7***

Sono esentate dal rilevamento delle impronte digitali le seguenti categorie di persone:

5.3.1. bambini di età inferiore a dodici anni (che abbiano cioè fino a dodici anni meno un giorno);

5.3.2. persone per le quali il rilevamento è fisicamente impossibile.

Se tale impossibilità fisica è di natura temporanea, il richiedente è invitato a fornire spiegazioni sui motivi e gli può essere chiesto un certificato medico.

Se è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si deve comunque procedere al rilevamento del numero massimo di impronte.

I richiedenti che, per impossibilità temporanea, hanno fornito meno di dieci impronte digitali oppure nessuna, in caso di una successiva domanda saranno considerati alla stregua di richiedenti il visto per la prima volta, e saranno rilevate loro tutte le impronte;

5.3.3. capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;

5.3.4. sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

### **5.4. Cosa occorre fare se la qualità delle impronte raccolte è insufficiente?**

Le impronte rilevate che non soddisfano le norme tecniche di qualità applicabili devono essere nuovamente acquisite dopo aver proceduto alla pulizia delle dita e delle apparecchiature. Nel VIS vanno caricate le impronte digitali col miglior valore qualitativo. Devono essere predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento degli identificatori biometrici.

## **6. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO**

### ***Base giuridica: codice dei visti - articolo 14 e allegato II***

I documenti giustificativi servono alle autorità competenti per valutare se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso e per stimare l'eventuale rischio di immigrazione illegale e/o gli eventuali pericoli per la sicurezza.

In base al contenuto del presente capitolo i consolati degli Stati membri in ogni determinata località valutano la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi per tenere conto delle circostanze locali. Gli elenchi armonizzati devono essere approvati dal comitato visti conformemente alla procedura di cui al Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte II, punto 4.4.

Il numero e il tipo di documenti giustificativi devono essere adattati:

- alla finalità del viaggio previsto;
- alla sua durata e destinazione;
- alle circostanze locali.

Per quanto riguarda le specifiche norme applicabili ai documenti giustificativi della finalità del viaggio per le categorie di persone contemplate dagli accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti di cui all'[allegato 8](#).

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III.](#)

### **6.1. Documenti giustificativi**

#### **6.1.1. Quali documenti devono essere presentati: documenti originali, facsimile o fotocopie?**

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto il richiedente deve fornire l'originale e una fotocopia di ciascun documento.

Le fotocopie devono essere conservate nella pratica e i documenti originali devono essere restituiti al richiedente, a meno che non siano destinati al consolato (ad esempio attestazione di impiego rilasciata dal datore di lavoro del richiedente, dichiarazione di garanzia e/o di alloggio) o siano falsi o fraudolenti. In questi ultimi casi il consolato li conserverà come prova in caso di ricorso e/o, se del caso, per ulteriori procedimenti (ad esempio analisi del documento, trasmissione del documento alle autorità del paese ospitante).

Se il richiedente non è in grado di presentare i documenti originali, il consolato può decidere di cominciare il trattamento della domanda di visto sulla base di facsimili o fotocopie. La decisione finale sarà presa, in linea di principio, solo una volta forniti gli originali dei documenti richiesti.

### 6.1.2. I documenti giustificativi devono essere tradotti?

Va trovato un giusto equilibrio fra:

- la richiesta di una traduzione di tutti i documenti presentati dal richiedente, poiché ciò potrebbe implicare tempi lunghi e oneri eccessivi;
- la capacità del consolato di esaminare documenti giustificativi presentati nella o nelle lingue del paese ospitante, e
- la necessità di presentare prove nella o nelle lingue dello Stato membro interessato in caso di ricorso avverso una decisione negativa.

I consolati devono pertanto comunicare ai richiedenti (ad esempio su siti web o nelle bacheche) quali sono i documenti da tradurre e in quale lingua.

### 6.2. Quali documenti devono essere presentati a sostegno di una domanda di visto uniforme?

Il richiedente deve presentare i seguenti giustificativi:

- documenti che indichino la finalità del viaggio previsto;
- prova d'alloggio o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese d'alloggio;
- documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero che è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;
- informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato può domandare al richiedente figura nell'[allegato 14](#).

I giustificativi devono essere valutati in relazione alle singole domande, e un documento può renderne un altro superfluo:

***Esempi:** l'alloggio previsto dipende generalmente dalla finalità del viaggio: alloggio privato in caso di visita privata o di visita a familiari, alberghi per viaggi turistici, ecc.*

*Un invito o una dichiarazione di garanzia possono cambiare l'importo dei mezzi di sussistenza richiesti.*

*Un'agenzia di viaggio può fornire un unico documento come prova della finalità del viaggio previsto, dell'alloggio e dei mezzi di sussistenza, se le spese di viaggio sono pagate in anticipo.*

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen va valutata la necessità di elenchi armonizzati che tengano conto delle circostanze locali.

**Esempio di particolari circostanze locali:** in località in cui i viaggi organizzati prepagati sono rari, non è necessario stilare un elenco armonizzato di documenti giustificativi per tali tipi di viaggi.

6.2.1. Elenco non esaustivo dei documenti giustificativi che possono essere richiesti dal consolato relativamente alla finalità del viaggio, all'alloggio, e per valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri

<b>A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO</b>	
<b>(1) Viaggi d'affari</b>	
	<i>Osservazioni ed esempi</i>
(a) Invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio	È preferibile che gli inviti siano individuali, ma possono essere accettati anche inviti generali.
(b) Altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio	<i>Esempi:</i> contratti, pagamento di fatture, elenco di ordinativi
(c) Biglietti d'ingresso per fiere e congressi, se del caso	
(d) Documenti che attestino le attività dell'impresa	<i>Esempi:</i> registri annuali di impresa, estratti dei registri di commercio, relazioni annuali
(e) Documenti che attestino lo status del richiedente nell'impresa	<i>Esempi:</i> contratti, prove del pagamento dei contributi di sicurezza sociale
Specifiche categorie di persone	
f) Conducenti di mezzi pesanti	Richiesta scritta dell'associazione nazionale (unione) dei trasportatori del paese ospitante per il trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi  Richiesta scritta della società partner stabilita nello Stato membro  Permesso di guida per trasporto internazionale

g) Marittimi	<p>Libretto per marittimi</p> <p>Lettera d'accompagnamento del datore di lavoro in cui figurano il nome e il rango del marittimo</p> <p>Denominazione della nave, data di arrivo della nave nel porto e data di imbarco del marittimo</p>
h) Persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività remunerata	<p>Il richiedente deve presentare un permesso di lavoro o un documento analogo come previsto, se del caso, dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è svolta l'attività remunerata.</p>
<b>(2) Viaggi per motivi di studio o di formazione</b>	
(a) Certificato d'iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento	
(b) Tesserino dello studente o certificato attestante i corsi da frequentare	<p>Una tessera che provi lo status di studente del richiedente nel suo paese di residenza non è sufficiente come documento giustificativo.</p> <p>La carta dello studente può essere accettata come documento giustificativo solo se rilasciata dall'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante in cui devono svolgersi gli studi o la formazione.</p>
<b>(3) Viaggi turistici o privati</b>	
Invito del soggetto ospitante, se del caso	<p>Può trattarsi di uno specifico modulo che serve come prova di alloggio presso un privato.</p> <p>Se le autorità dello Stato membro responsabili del trattamento della domanda non hanno verificato i dati relativi al soggetto ospitante, il consolato chiederà al richiedente di presentare:</p> <p>copia della carta di identità del soggetto ospitante, o copia della pagina del suo passaporto in cui figurano i dati anagrafici; titolo di soggiorno; giustificativo del luogo di residenza (titoli di proprietà, contratti di</p>

	locazione, ecc., prova del reddito).
Un documento rilasciato dalla struttura che dà alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l'alloggio previsto	Un documento appropriato può essere:  un documento che comprovi un contratto di locazione,  o un titolo di proprietà, a nome del richiedente, relativo a un bene situato nello Stato membro di destinazione.
Conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto  In caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il proseguimento del viaggio	I documenti relativi all'itinerario devono essere completati con documenti indicanti i mezzi di trasporto utilizzati:  prenotazione di un biglietto di ritorno o di andata e ritorno (in caso di utilizzo di trasporti pubblici), oppure  patente, assicurazione del veicolo (in caso di utilizzo di una vettura privata).
<b>(4) Viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni</b>	
a) Partecipanti "attivi" (ad esempio conferenzieri, atleti, artisti):	
- inviti, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio	Il documento giustificativo deve menzionare la durata della manifestazione.  In caso di invito a una manifestazione da parte di un'organizzazione senza fini di lucro:  i rappresentanti dell'organizzazione senza fini di lucro devono presentare un documento ufficiale che indichi che l'organizzazione è registrata come tale e che il richiedente la rappresenta.  Se del caso occorre stabilire, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, l'autorità responsabile di tale registrazione.
b) Partecipanti "passivi" (ad esempio pubblico, tifosi):	
- carte d'ingresso	In caso di invito a una manifestazione da parte di un'organizzazione senza fini di lucro:

	<p>i partecipanti a manifestazioni indette da un'organizzazione senza fini di lucro devono presentare un documento ufficiale che indichi che l'organizzazione è registrata come tale.</p> <p>Se del caso occorre stabilire, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, l'autorità responsabile di tale registrazione.</p>
<p><b>5) Viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative</b></p>	
<p>Una lettera emessa da un'autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale</p>	<p><u>Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali:</u> tali passaporti sono specificamente rilasciati per viaggi effettuati per un motivo ufficiale. Deve quindi essere l'autorità di rilascio (o l'amministrazione competente) a chiedere il visto. Deve essere inoltre presentata una nota verbale del Ministero degli Affari Esteri da cui dipende l'autorità di rilascio (oppure, se la domanda è presentata in un paese diverso dal paese di origine del richiedente, una nota verbale della rappresentanza diplomatica del paese terzo).</p> <p>Sono interessate anche le manifestazioni tenute dalle istituzioni dell'UE.</p>
<p><b>6) Viaggi per motivi di salute</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificato rilasciato da un medico (designato dal consolato) e/o dall'istituto di cura, attestante che le cure mediche ritenute necessarie non sono disponibili nel paese d'origine del richiedente</li> <li>- Un documento ufficiale dell'istituto di cura ricevente attestante che può effettuare le cure mediche in questione e che accoglierà il paziente</li> <li>- Prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare le cure mediche e le spese afferenti</li> <li>- Prova del pagamento anticipato delle cure</li> </ul>	

<p>- Qualsiasi altro scambio di corrispondenza, se del caso, fra il medico referente e gli ospedali riceventi</p>	
---	--

**B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L'INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI PRIMA DELLO SCADERE DEL VISTO**

La valutazione dell'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto dipende principalmente dalla stabilità della situazione socioeconomica nel suo paese di residenza: stabilità dell'impiego, della situazione finanziaria, dei legami familiari. La valutazione sfocia nella determinazione di un rischio.

	Osservazioni ed esempi
(1) Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione	Il biglietto di ritorno già pagato non viene generalmente richiesto, ma può esserlo in circostanze eccezionali.
(2) Prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza	I "mezzi economici" possono essere dimostrati con recenti estratti bancari che indichino i movimenti nell'arco di un certo periodo (come minimo gli ultimi tre mesi).
(3) Attestazione di impiego	L'"impiego" può essere dimostrato con un contratto di lavoro, un attestato del datore di lavoro, o con informazioni sulla situazione professionale, estratti bancari, prove del pagamento dei contributi di sicurezza sociale.
(4) Prova della proprietà di beni immobiliari	La "proprietà di beni immobiliari" può essere dimostrata con un atto di proprietà.
(5) Prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale	I "vincoli familiari" possono essere dimostrati con un certificato di matrimonio o con qualsiasi documento riguardante i genitori e/o i figli e il loro luogo di residenza.

**C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE**

	Osservazioni ed esempi
(1) Consenso dell'autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi)	Per i richiedenti di età inferiore ai 18 anni è necessario il consenso dell'autorità parentale o del tutore legale: questo indipendentemente dall'età in cui si diventa maggiorenni nel paese di residenza del richiedente, e quindi indipendentemente da un'eventuale discriminazione fra i sessi riguardo al

	compimento della maggiore età.  Il consolato accetta il consenso rilasciato nella forma prescritta dalla legge del paese di residenza del minore.
(2) Prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita	

### 6.2.2. Prova relativa ai mezzi di sussistenza

Il richiedente deve dimostrare di disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero di essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi.

La prova può essere costituita da:

- a) recenti estratti bancari che mostrino i movimenti nell'arco di un certo periodo (almeno gli ultimi tre mesi)
- b) carta/carte di credito e relativo estratto conto
- c) denaro in contanti in valuta convertibile
- d) traveller's cheque
- e) buste paga
- f) attestato del datore di lavoro
- g) dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato

I consolati valutano i "mezzi di sussistenza sufficienti" in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri (cfr. [allegato 18](#)).

I consolati tengono conto degli elementi seguenti:

- se l'alloggio è offerto gratuitamente al richiedente
- se il costo del soggiorno è preso a carico, interamente o in parte, da un garante affidabile

Si fa notare ai consolati che, in alcuni paesi, è possibile ottenere un prestito in contanti solo allo scopo di poter dimostrare di disporre dell'equivalente dei mezzi di sussistenza, e che l'importo preso in prestito viene restituito una volta presentata la domanda di visto. In tali paesi i consolati possono rifiutare il denaro in contanti come prova della disponibilità dei mezzi di sussistenza.

### 6.2.3. Trattamento dei richiedenti in buona fede

Un richiedente “in buona fede” è una persona nota al consolato per integrità e affidabilità (in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti), e per la quale non vi è alcun dubbio riguardo al fatto che soddisfi le condizioni d’ingresso all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. I consolati possono esentare tali richiedenti dall’obbligo di presentare i giustificativi riguardanti la finalità del viaggio, l’alloggio e i mezzi di sussistenza. Lo status di richiedenti in buona fede è determinato su base individuale.

Per quanto riguarda le società internazionali affidabili, i consolati possono accettare che determinati impiegati di un dato paese terzo godano di tale status. Vanno richiesti a sostegno specifici giustificativi, e la società interessata deve designare un referente che possa confermare l’autenticità dei documenti prodotti.

Avere un reddito alto o molti beni, lavorare per una certa impresa o appartenere a una data organizzazione non implica automaticamente lo status di richiedente in buona fede.

### 6.2.4. Specifici documenti giustificativi necessari per la domanda di visto di transito aeroportuale

La presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale prevede la seguente documentazione:

- prova che l'itinerario previsto sia plausibile/logico

**Esempio:** un richiedente indica che vuole viaggiare da Conakry (Guinea) a Casablanca (Marocco) via Parigi (Francia) anche se esiste un volo diretto.

Il richiedente deve essere invitato a spiegare i motivi della scelta di un tale itinerario.

- prova dell'intenzione di proseguire il percorso: biglietto per la continuazione del viaggio, visto per la destinazione successiva e/o per la destinazione finale
- verifica dell'intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri, effettuata valutando la stabilità della sua situazione socioeconomica nel paese di residenza.

### 6.3. Assicurazione sanitaria di viaggio

#### **Base giuridica: codice dei visti – articolo 15**

Nel presentare la domanda di visto uniforme per uno o due ingressi, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio che copra il viaggio/i viaggi previsti. Nel chiedere un visto per ingressi multipli, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di una tale assicurazione per il primo soggiorno previsto. In tal caso, deve inoltre firmare la dichiarazione nell'apposito spazio del modulo di domanda, indicando di essere consapevole della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria anche per i viaggi successivi.

L'assicurazione deve essere stipulata nel paese di residenza del richiedente. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, può essere contratta altrove. I terzi (ad esempio la persona che invita) possono contrarre un'assicurazione a nome del richiedente.

### **6.3.1. Quali persone sono esentate dall'obbligo di dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio?**

I titolari di passaporti diplomatici non devono dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Sono esentati dall'obbligo di presentare un'assicurazione sanitaria di viaggio anche i familiari dei cittadini dell'UE e dei cittadini svizzeri: ciò è in linea con l'esenzione, prevista per tale categoria di persone, dal compilare la casella n. 33 del modulo di domanda.

L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L'esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.

I richiedenti un visto di transito aeroportuale non sono tenuti a dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio, poiché i titolari di tale tipo di visto non sono autorizzati a entrare nel territorio degli Stati membri.

### **6.3.2. Cosa si intende per "adeguata assicurazione sanitaria di viaggio"?**

L'assicurazione è valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto del richiedente durante il periodo di validità del visto. In altre parole, l'assicurazione deve coprire solo il periodo del soggiorno effettivo, e non quello di validità del visto.

La copertura minima ammonta a 30 000 euro.

Alcune società che emettono carte di credito includono l'assicurazione di viaggio come uno dei vantaggi legati alla carta di credito. Se la copertura offerta è conforme ai criteri del codice dei visti, tali carte di credito possono essere accettate come assicurazione valida.

Se l'assicurazione presentata non è considerata adeguata, la domanda di visto non deve essere automaticamente rifiutata, ma occorre dare al richiedente la possibilità di fornire tale giustificativo prima dell'adozione della decisione finale sulla domanda.

La cooperazione locale Schengen prevede lo scambio delle informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura (cfr. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte II, punto 2.3).

## 7. ESAME DELLA DOMANDA DI VISTO

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 21*

### 7.1. Principi di base

Una volta individuato il consolato competente a trattare la domanda di visto (cfr. capitolo 2), e dopo che tale consolato ha stabilito che la domanda è ricevibile (cfr. [punto 4.5](#)) e ha apposto il timbro sul documento di viaggio (cfr. [punto 4.5.2](#)), deve essere consultato il VIS e, se del caso, deve essere creato nel VIS il fascicolo relativo alla domanda. La domanda di visto va poi esaminata allo scopo di:

- accertare se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso;
- valutare il rischio di immigrazione illegale e l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, e
- valutare se il richiedente presenta un rischio per la sicurezza o la salute pubblica degli Stati membri.

La profondità dell'esame dipende dai rischi rappresentati dal richiedente in funzione della sua cittadinanza, delle circostanze locali, del suo profilo e della sua storia personale.

Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda: ogni domanda va valutata in base alle proprie caratteristiche e a tutte le informazioni disponibili.

Per quanto riguarda le regole specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri, si veda la [parte III](#).

In appresso vengono trattati alcuni particolari aspetti relativi all'esame dei seguenti casi specifici:

- visti di transito aeroportuale ([punto 7.13](#));
- minori ([punto 7.14](#)).

### 7.2. Creazione del fascicolo relativo alla domanda e consultazione del VIS

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, il consolato deve consultare il VIS per verificare se vi siano registrate informazioni sul richiedente il visto.

L'affidabilità della consultazione dipende dalla qualità dei dati personali inseriti. Il consolato deve aver presente che l'inserimento di dati personali inesatti può portare a respingimenti o identificazioni falsi.

Si fa inoltre osservare che il fatto che un richiedente il visto non sia registrato nel VIS non significa necessariamente che non abbia mai presentato domanda, vuol dire solo che nel VIS non è stata registrata ancora nessuna informazione. Questo perché il VIS sarà reso operativo progressivamente, a mano a mano che vi si collegheranno i consolati di tutti gli Stati membri in tutte le parti del mondo, e le domande di visto presentate prima che il VIS sia divenuto operativo non sono registrate nel sistema.

Se il VIS contiene un fascicolo relativo al richiedente, il consolato esamina i risultati della consultazione per evitare false identificazioni che possono derivare, ad esempio, da casi di omonimia, e tiene conto delle informazioni conservate nel sistema.

### **7.3. Autenticità e affidabilità di documenti e dichiarazioni**

Nell'esaminare la domanda il consolato deve tenere conto dell'autenticità e dell'affidabilità dei documenti presentati e delle dichiarazioni del richiedente, sia orali che scritte. Il livello di affidabilità dei documenti dipende dalle circostanze locali e può quindi variare da un paese all'altro e da un tipo di documento all'altro. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno che i consolati condividano le informazioni e stabiliscano le migliori prassi.

Se le dichiarazioni orali o scritte del richiedente sono incoerenti o appaiono sospette devono essere oggetto di un doppio controllo.

#### ***Esempi***

- Alcuni documenti sono ufficialmente armonizzati o, per tradizione, si presentano in modo simile: i consolati devono prestare attenzione in caso di documenti che non seguano il modello abituale o con caratteristiche strane od obsolete.
- In un dato paese ospitante vengono spesso stipulati contratti di lavoro per amici o parenti per aiutarli a ottenere il visto, anche se queste persone non hanno realmente un impiego. Se tuttavia, in questo stesso paese, tutti i lavoratori devono essere registrati presso un organismo ufficiale, sarebbe buona prassi includere fra i giustificativi richiesti, se possibile, anche il certificato di registrazione.
- Delle informazioni per confermare o meno la validità dei documenti giustificativi possono essere disponibili on-line: occorre che i consolati condividano tali informazioni e verifichino sistematicamente (in caso di rischio elevato), quando sono presentati documenti sospetti, o a campione (se il rischio è basso), l'autenticità degli stessi.
- Può accadere che in un dato luogo un certo giustificativo richiesto sia difficile da ottenere, e questo in linea generale e indipendentemente dalla situazione personale del richiedente: ciò può portare spesso i richiedenti a presentare documenti falsi pur non avendo alcuna intenzione di immigrare illegalmente. In tali circostanze, i consolati possono riesaminare la necessità di chiedere tale particolare documento.

#### 7.4. Il documento di viaggio

Il consolato verifica già la validità del documento di viaggio quando valuta la ricevibilità di una domanda di visto (cfr. [punto 4.1](#)). Nella fase di esame della domanda deve controllare che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato.

Nel quadro della cooperazione locale Schengen è opportuno che i consolati si scambino informazioni sull'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati.

Le **migliori prassi raccomandate** per verificare se un documento di viaggio è falso, contraffatto o alterato sono le seguenti:

- confronto con un modello autentico del documento;
- esame per scartare la possibilità che sia contraffatto o alterato, verificando la numerazione, la stampa e la cucitura delle pagine, i bolli e i timbri; l'inclusione di altre persone oltre al titolare e tutte le correzioni apportate sul documento, soprattutto nella rubrica riservata alle generalità, devono essere chiarite dal viaggiatore;
- utilizzo di attrezzature come lampade UV, lenti d'ingrandimento, lampade rilevatrici, microscopi ed, eventualmente, attrezzature più moderne come l'analizzatore di spettro;
- se l'apparecchiatura necessaria è disponibile e viene presentato un passaporto elettronico, va verificato che la firma sul chip non sia stata compromessa.

Controllare se un documento di viaggio è falso, contraffatto o alterato può richiedere molto tempo e può essere difficile: viene quindi raccomandato di consultare specialisti come gli ufficiali di collegamento della polizia, e di aggiornarsi con corsi di formazione.

**Migliori prassi raccomandate** qualora sia scoperto un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato: tali documenti non devono mai essere restituiti al titolare; nella maggior parte dei casi il reato va denunciato e il documento va trasmesso alle autorità del paese terzo di rilascio. Tuttavia, se tale reato è punito con sanzioni sproporzionate nel paese terzo interessato, il consolato non deve procedere alla denuncia.

#### 7.5. Scopo del soggiorno previsto

Il consolato verifica lo scopo e la legalità del soggiorno previsto e le informazioni presentate dal richiedente per giustificare tali aspetti. L'esistenza di un grande numero di inviti da parte dello stesso soggetto ospitante / di riferimento potrebbe indicare che la finalità del viaggio è l'immigrazione clandestina e/o l'impiego illegale.

Alla presentazione della domanda il consolato è tenuto a ottenere dal richiedente, oltre ai documenti giustificativi, informazioni quanto più possibile ampie per verificare lo scopo del viaggio.

In particolare, il consolato deve quindi controllare:

- se il documento di viaggio contiene un timbro indicante che il titolare ha precedentemente presentato una domanda considerata ricevibile presso il consolato di un altro Stato membro, senza però ottenere il visto: in tal caso va contattato il consolato che ha apposto il timbro per chiarire le ragioni del mancato rilascio;
- se lo scopo corrisponde a un soggiorno non superiore a tre mesi: se dai documenti giustificativi risulta che il soggiorno previsto dovrebbe durare più di tre mesi su un periodo di sei mesi il visto richiesto va rifiutato e, conformemente alla legislazione nazionale, se del caso, può essere esaminata la possibilità di rilascio di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno;
- se lo scopo dichiarato è coerente e credibile e se i documenti giustificativi corrispondono a tale scopo:

***Esempi di incoerenza fra lo scopo dichiarato del viaggio e le informazioni concrete fornite.***

- *Un richiedente dichiara di voler recarsi in una zona industriale, alloggiando in un albergo economico, a scopi turistici*
- *Un richiedente dichiara di recarsi ad una manifestazione a carattere professionale, in giorni che non corrispondono alle date effettive dell'evento*
- *Un richiedente dichiara che lo scopo del viaggio è far visita a un amico, ma risulta che la persona interessata è assente in quel periodo*
- *Un commerciante di gioielli dichiara di essere stato invitato a una conferenza di medicina*

***Esempio:*** *un cittadino di un paese terzo indica che lo scopo del viaggio è la partecipazione a un congresso; presenta un invito ma nessuna documentazione che dimostri che abbia una professione o delle qualifiche attinenti al tema del congresso.*

Lo scopo dichiarato non è credibile.

- se lo scopo del viaggio è giustificato: una domanda di visto per cure mediche che sono disponibili anche nel paese del richiedente può nascondere l'intenzione di abusare del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro. Ma non è necessariamente così: il richiedente può desiderare di essere curato nel luogo in cui risiedono altri membri della sua famiglia, oppure può voler essere curato da un medico che l'ha già seguito in precedenza;
- se lo scopo del viaggio rientra in uno schema di impiego o immigrazione illegale: vari richiedenti provenienti dalla stessa regione e con prenotazioni sempre nello stesso albergo possono essere sospetti;
- se la finalità è contraria all'interesse nazionale di tutti gli Stati membri, o di uno di essi in particolare, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o relazioni esterne.

I consolati devono aver presente che un viaggio può avere varie finalità diverse, nello stesso Stato membro o sui territori di diversi Stati membri, ad esempio:

- riunione d'affari seguita da un week-end turistico;
- attività retribuita combinata con una visita privata ad amici;
- formazione seguita da un pellegrinaggio religioso.

## **7.6. Condizioni del soggiorno previsto**

Il consolato verifica le informazioni presentate dal richiedente per giustificare le condizioni del soggiorno previsto:

- alloggio durante il soggiorno;
- possesso dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero possibilità di ottenere legalmente detti mezzi. Per valutare i mezzi di sussistenza, si deve tenere conto degli importi di riferimento fissati dai singoli Stati membri.

### **7.6.1. Come valutare la disponibilità di mezzi sufficienti per lasciare il territorio degli Stati membri**

Occorre procedere alle seguenti verifiche:

- se il richiedente non ha presentato un biglietto di viaggio, il consolato deve accertare se questi possiede sufficienti mezzi finanziari per acquistarlo;
- se il richiedente intende lasciare il territorio degli Stati membri con un mezzo di trasporto privato, il consolato può chiedere una prova relativa a tale mezzo di trasporto (immatricolazione, assicurazione), la patente di guida o la licenza di pilota, e può anche chiedere documenti relativi allo stato del mezzo di trasporto;
- se il richiedente ha presentato un biglietto per il proseguimento del viaggio, il consolato deve accertare se sia in possesso di un visto o di qualsiasi altro documento che consenta l'ingresso nel paese di destinazione previsto.

### **7.6.2. Come stimare i mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno**

Il consolato deve stimare quali siano i mezzi finanziari necessari per il soggiorno, nonché l'affidabilità delle risorse finanziarie presentate. Deve sempre valutare tale affidabilità in base al contesto locale.

Il consolato deve stimare approssimativamente l'importo necessario in base ai seguenti elementi:

- durata del soggiorno previsto;
- finalità del viaggio previsto;

- costo della vita quale notificato dagli Stati membri conformemente all'allegato 18. Il consolato deve accettare come sufficienti le risorse finanziarie inferiori a tale stima se il richiedente, durante il periodo trascorso sul territorio degli Stati membri, gode di un sostegno finanziario o di servizi gratuiti (o a prezzo ridotto);
- dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato;
- un certificato attendibile e credibile a conferma del sostegno finanziario di una persona che risiede legalmente sul territorio degli Stati membri;
- ricevuta di un'agenzia di viaggi affidabile che attesti il pagamento anticipato.

Se presenta un permesso di lavoro rilasciato da uno Stato membro il richiedente può essere esentato dall'apportare altre prove relative ai mezzi finanziari, poiché si può presumere che il salario basti a coprire le spese del soggiorno di breve durata.

Il consolato deve chiedere di dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie superiori alla stima effettuata quando le finalità del viaggio sono:

- turismo di lusso;
- cure mediche (per coprirne i costi, calcolati sulla base di un stima realistica effettuata dall'istituto di cura ricevente), a meno che i costi non siano coperti da un ente affidabile che possa essere verificato da un medico accreditato;
- studio (per coprirne i costi), a meno che i costi non siano coperti da un garante affidabile o non ne sia dimostrato il pagamento anticipato.

Se a sostenere le spese del viaggio è il richiedente stesso, questi deve dimostrare di possedere personalmente le risorse richieste, ad esempio con buste paga o estratti bancari. In caso di dubbio, i consolati possono verificare l'attendibilità e la stabilità degli importi figuranti su tali estratti.

Se al richiedente viene offerto alloggio gratuito, l'importo stimato delle risorse finanziarie necessarie può essere ridotto di conseguenza se l'impegno a fornire tale alloggio gratuito è affidabile.

Nel caso in cui una società privata, altra persona giuridica o un privato invitino il richiedente sostenendo tutti i costi o si rendano garanti in tutto o in parte, il consolato deve adattare il livello delle risorse richieste e verificare l'affidabilità dell'impegno in funzione della natura della relazione (commerciale, privata, ecc.).

### **7.7. Rischi per la sicurezza e per la salute pubblica**

Il consolato verifica se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS), che non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi. Il risultato di queste verifiche/consultazioni va preso in considerazione.

Ai fini della verifica del rischio per la sicurezza, il consolato:

- consulta il SIS per controllare se il richiedente il visto è oggetto di una segnalazione. In caso di segnalazione, analizza i risultati della consultazione del SIS per evitare false identificazioni dovute e omonimia;
- procede se del caso alla consultazione preliminare degli altri Stati membri;
- consulta la banca dati nazionale conformemente alla legislazione interna.

Non si consulta il SIS né si consultano preliminarmente gli altri Stati membri per le domande di visto di transito aeroportuale.

In caso di forti sospetti gravanti su un richiedente, il consolato può anche richiedere il casellario giudiziale.

Per quanto riguarda i rischi per la salute pubblica, i consolati possono rifiutare il visto in caso di malattia rappresentante una minaccia per la salute pubblica ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, e di altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. In tali circostanze, i consolati riceveranno istruzioni dalle loro autorità centrali. La "minaccia per la salute pubblica" è valutata attraverso la rete comunitaria di cui alla decisione 2119/98/CE e il suo sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), e l'ECDC, istituito col [regolamento \(CE\) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie](#) (cfr. anche [ecdc.europa.eu](http://ecdc.europa.eu))

#### **7.8. Assicurazione sanitaria di viaggio**

Prima della decisione finale sulla domanda di visto, il consolato verifica se l'assicurazione sanitaria di viaggio presentata dal richiedente è adeguata, se copre cioè il soggiorno previsto nel caso di una domanda di visto per uno o due ingressi, o il primo soggiorno previsto nel caso di una domanda di visto per ingressi multipli.

Se la copertura sanitaria adeguata è presumibile con altri mezzi, ad esempio alla luce della situazione professionale del richiedente, ne va verificata l'affidabilità.

Se il soggiorno previsto va al di là della validità dell'assicurazione sanitaria di viaggio, il consolato ne limita la durata al periodo coperto dall'assicurazione oppure invita il richiedente a stipulare un'assicurazione che copra l'intero periodo del soggiorno previsto.

#### **7.9. Verifica della durata dei soggiorni precedenti e previsti**

Il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato/non superi la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro. In altre parole, sono calcolati solo i soggiorni coperti da un visto uniforme o da un visto con validità territoriale limitata. Il periodo di tre mesi va calcolato a decorrere dalla data del primo ingresso.

Col termine "primo ingresso" si intende il primissimo ingresso nel territorio degli Stati membri nonché qualsiasi altro primo ingresso che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primissimo ingresso. Ciò significa che nel corso di periodi successivi di sei mesi possono essere consentiti soggiorni continuativi o successivi di tre mesi in totale<sup>13</sup>.

I timbri d'ingresso e d'uscita figuranti sul documento di viaggio prodotto devono essere esaminati raffrontando le date d'ingresso e d'uscita dell'interessato, per accertare che questi non abbia già oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, cioè tre mesi su un periodo di sei mesi. Particolare attenzione va prestata a eventuali alterazioni dei timbri apposti sul documento di viaggio per dissimulare la durata o il superamento della durata di un precedente soggiorno sul territorio degli Stati membri.

#### ***Esempi di calcolo della durata di un soggiorno***

*1) Un cittadino di paese terzo titolare di un visto per ingressi multipli valido per sei mesi (1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010), che consente un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, entra in Francia il 1° febbraio 2010 e vi trascorre 28 giorni. Nel mese di marzo si reca in Francia ogni settimana (quattro settimane in tutto) e ogni volta vi rimane cinque giorni (=20 giorni); in aprile e in maggio resta in Francia per 42 giorni, portando così a 90 giorni in totale la durata del suo soggiorno sul territorio degli Stati membri. Il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla data del primo ingresso, il 1° febbraio 2010, e il periodo successivo comincerà il 1° agosto 2010.*

In giugno l'interessato chiede un nuovo visto con l'intenzione di entrare nel territorio degli Stati membri il 1° luglio 2010. Se gli viene rilasciato un nuovo visto, il primo ingresso potrà avvenire solo il 1° agosto 2010.

*2) Un cittadino di paese terzo titolare di un visto per un ingresso valido 60 giorni (15 settembre 2010 - 15 novembre 2010), che consente un soggiorno di 45 giorni, entra in Italia il 15 settembre e vi rimane 23 giorni. Si reca poi in Francia per 12 giorni e in Portogallo per 10 giorni, rimanendo così sul territorio degli Stati membri 45 giorni in tutto. Il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla data del primo ingresso, il 15 settembre 2010, e il periodo successivo comincerà il 15 marzo 2011.*

Nel dicembre 2010 chiede un secondo visto per un ingresso con l'intenzione di entrare nel territorio degli Stati membri il 15 dicembre 2010 e di lasciare tale territorio il 1° marzo 2011. Poiché i due soggiorni avvengono nell'arco dello stesso periodo di sei mesi iniziato col primo ingresso (il 15 settembre 2010), la loro durata cumulata non può essere superiore a 90 giorni. Pertanto, se all'interessato viene rilasciato un nuovo visto, la sua validità non potrà superare i 45 giorni.

*3) Un cittadino di paese terzo titolare di un visto per un ingresso valido 60 giorni (15 settembre 2010 - 15 novembre 2010), che consente un soggiorno di 45 giorni, entra in Italia il 15 settembre e vi rimane 23 giorni. Si reca poi in Francia per 12 giorni e in Portogallo per 10 giorni, rimanendo così sul territorio degli Stati membri 45 giorni in tutto. Il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla data del suo primo ingresso, il 15 settembre 2010, e il periodo*

---

<sup>13</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-241/05, Bot contro Préfet Val-de-Marne.

*successivo comincerà il 15 marzo 2011.*

Nel febbraio 2011 chiede un secondo visto per un ingresso con l'intenzione di entrare nel territorio degli Stati membri il 20 marzo 2011. Poiché il secondo soggiorno comincerà dopo la scadenza del periodo di sei mesi iniziato col primissimo ingresso (il 15 settembre 2010), il 20 marzo 2011 costituisce una nuova data di "primo ingresso". Se gli viene rilasciato un nuovo visto, gli può essere autorizzato un soggiorno di 90 giorni.

*4) Un cittadino di paese terzo titolare di un visto per un ingresso valido 20 giorni (10 novembre 2010 - 30 novembre 2010), che consente un soggiorno di cinque giorni, entra in Polonia il 10 novembre e vi rimane fino al 15 novembre 2010. Successivamente, avendo ottenuto un visto per un ingresso valido 60 giorni (8 marzo 2011 - 8 maggio 2011), che consente un soggiorno di 45 giorni, entra in Spagna l'8 marzo 2011 e vi rimane fino al 21 aprile 2011. Il periodo di sei mesi comincia alla data del primo ingresso, cioè il 10 novembre 2010, e il periodo successivo inizierà il 10 maggio 2011.*

L'8 maggio 2011, dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri, l'interessato chiede un secondo visto per un ingresso con l'intenzione di entrare in Spagna il 10 maggio 2011 per 90 giorni. Il nuovo "primo ingresso" del 10 maggio 2011 fa cominciare un nuovo periodo di sei mesi nel corso del quale è in linea di principio autorizzato un soggiorno fino a tre mesi. Tuttavia, il cumulo di due soggiorni successivi ma non consecutivi in Spagna, rispettivamente di 45 e 90 giorni, può rendere necessario un esame approfondito dello scopo dichiarato del viaggio.

#### ***Esempi di soggiorni di breve durata prima, durante o dopo un soggiorno di lunga durata***

*Un richiedente il visto che ha soggiornato in Spagna per sei mesi in virtù di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno può ottenere un visto uniforme o con validità territoriale limitata (VTL) immediatamente dopo la scadenza del visto per soggiorni di lunga durata o del titolo di soggiorno.*

*Un richiedente che risiede ancora in Spagna in virtù di un visto nazionale spagnolo per soggiorni di lunga durata può ottenere un visto uniforme (o con VTL) durante il periodo di validità del visto nazionale spagnolo per soggiorni di lunga durata, ai fini di un soggiorno breve in un altro Stato membro durante il soggiorno in Spagna.*

*Un richiedente titolare di un visto nazionale spagnolo per soggiorno di lunga durata che non si è ancora recato in Spagna può ottenere un visto uniforme (o con VTL) per coprire un soggiorno breve in un altro Stato membro prima del soggiorno in Spagna.*

Se la durata del o dei soggiorni è superiore a tre mesi per periodo di sei mesi, il consolato non rilascia un visto uniforme ma può prendere in considerazione l'eventualità di rilasciare un visto con validità territoriale (cfr. [punto 9.1.2.1.](#)).

#### **7.10. Documenti supplementari**

L'elenco dei documenti giustificativi richiesti deve essere reso pubblico. Solo così una pratica incompleta può essere considerata il segno che il richiedente non prende sul serio la domanda

o non è in grado di fornire i documenti richiesti. Il consolato deve, in linea di principio, basare la decisione sul fascicolo che gli è stato presentato, completo o meno.

Nel corso dell'esame di una domanda il consolato può tuttavia, in casi giustificati, chiedere documenti supplementari non menzionati nell'elenco armonizzato pubblicato a livello locale.

### ***Esempi***

- Un contratto di lavoro presentato da un richiedente sta per scadere: il consolato chiede all'interessato di fornire informazioni sul suo futuro impiego / sulla sua situazione economica
- La firma sulla domanda di un minore è sospetta: il consolato verifica quindi l'identità della persona che ha firmato confrontando la firma su altri documenti ufficiali
- In caso di decesso di un familiare in uno Stato membro: il consolato può chiedere il certificato di decesso
- In caso di un matrimonio in uno Stato membro: il consolato può chiedere le pubblicazioni

### **7.11. Quando occorre convocare il richiedente per un colloquio?**

Il consolato può, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio nel corso dell'esame di una domanda.

Si tratta di un colloquio supplementare, in aggiunta all'obbligo per i richiedenti di presentarsi di persona per consegnare la domanda (cfr. [punto 3.3](#)).

Quando l'esame della domanda sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili non consente di decidere se rilasciare il visto o rifiutarlo, il consolato deve contattare il richiedente per telefono o invitandolo a un colloquio nei propri uffici. Il colloquio può svolgersi anche ricorrendo ad altre forme di comunicazione (ad esempio messaggeria live su Internet), ma solo se non vi sono dubbi quanto all'identità della persona intervistata.

### **7.12. Valutazione del rischio di immigrazione illegale e dell'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto**

I consolati valutano:

- il rischio che il richiedente immigrasse illegalmente nel territorio degli Stati membri (ad esempio il rischio che possa utilizzare fini turistici, professionali, di studio o di visita a familiari come pretesto per stabilirsi illegalmente, in modo permanente, sul territorio degli Stati membri), e
- l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen occorre che i consolati definiscano i "profili" dei richiedenti che presentano un rischio particolare, in funzione delle condizioni e circostanze locali e tenendo conto anche della situazione generale del paese di residenza (ad

esempio zone politicamente instabili, alto livello di disoccupazione, povertà diffusa). I profili potrebbero basarsi sulla stabilità della situazione socioeconomica del richiedente, ma ogni singola domanda deve essere valutata in funzione delle proprie caratteristiche, indipendentemente da eventuali "profili" stabiliti.

Il livello individuale di stabilità dipende da una serie di fattori:

- i vincoli familiari o altri legami personali nel paese di residenza;
- i vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri;
- lo stato civile;
- la situazione lavorativa (livello salariale, se lavoratore dipendente);
- la regolarità delle entrate (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione, redditi da investimenti, ecc.) del richiedente o del coniuge, dei figli o delle persone a carico;
- il livello del reddito;
- lo status sociale nel paese di residenza (ad esempio eletto a una carica pubblica, rappresentante di una ONG, professione di alto status sociale come avvocato, medico, docente universitario);
- il possesso di una casa o di un bene immobile.

Questi aspetti possono variare a seconda del paese di residenza del richiedente:

**Esempio:** *un cittadino di un paese terzo soggetto all'obbligo del visto e legalmente residente in un altro paese terzo i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto (un cittadino indiano residente in Canada o un cittadino cinese residente negli Stati Uniti) presenta generalmente un rischio molto limitato di immigrazione illegale negli Stati membri.*

La situazione socioeconomica può anche comportare aspetti divergenti: un richiedente disoccupato può avere una situazione finanziaria molto stabile e un richiedente ben retribuito può avere intenzione di immigrare illegalmente per ragioni personali. Per garantire una valutazione obiettiva bisogna quindi prendere in considerazione tutti gli elementi.

Altri aspetti da verificare:

- precedenti soggiorni irregolari negli Stati membri;
- precedenti abusi del sistema di sicurezza sociale degli Stati membri;
- successione di varie domande di visto (per soggiorni di breve o di lunga durata) presentate per scopi diversi e senza rapporto fra di loro;
- credibilità del soggetto ospitante, quando viene presentata una lettera d'invito.

### **7.13. Domanda di visto di transito aeroportuale (VTA)**

#### ***Base giuridica: codice dei visti – articolo 21, paragrafo 6***

Il titolare di un VTA non è autorizzato ad entrare sul territorio degli Stati membri. I consolati non devono quindi controllare se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso (non devono quindi procedere alla consultazione del SIS e, se del caso, alla consultazione preliminare degli altri Stati membri), ma sono tenuti:

- a verificare il documento di viaggio (cfr. punto 7.4);
- a verificare se un VTA è appropriato per l'itinerario previsto, poiché il richiedente può avere bisogno di un visto che l'autorizzi a entrare nel territorio degli Stati membri (cfr. punto 2.4), e
- a verificare l'itinerario e l'autorizzazione ad entrare nel paese di destinazione finale, e a valutare il rischio di immigrazione illegale durante il transito (cfr. punto 6.2.4).

Il consolato controlla:

- i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino del paese terzo e la coerenza dell'itinerario e del transito aeroportuale previsti: una deviazione lunga e/o costosa per transitare dall'aeroporto di uno Stato membro appare sospetta, benché in certi casi possa avere una spiegazione logica;
- il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

### **7.14. Minori**

#### **Migliori prassi raccomandate per il trattamento di domande presentate a nome di minori**

Se la persona interessata è un minore (cioè ha meno di 18 anni), il consolato deve:

- verificare che la persona che chiede il visto a suo nome sia un titolare della potestà genitoriale o un tutore legale;
- verificare il consenso dell'autorità parentale o del tutore legale, indipendentemente dall'età in cui si diventa maggiorenni nel paese di residenza del richiedente;
- tener presente che in certi paesi terzi si autorizza uno dei genitori ad agire a nome dei figli anche senza il consenso scritto dell'altro genitore;
- verificare che il minore non sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona che esercita legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti: se esiste un tale sospetto, il consolato dovrà svolgere tutte le indagini necessarie per evitare il rapimento o in ogni caso la sottrazione illegale del minore;
- escludere sospetti di tratta o abuso di minori;
- verificare che lo scopo del viaggio non sia immigrare illegalmente nel territorio

degli Stati membri.

**7.15. Trasmissione della pratica nei casi in cui lo Stato membro rappresentante interrompa l'esame di una domanda**

***Base giuridica: codice dei visti – articolo 8, paragrafo 2***

Nei casi in cui uno Stato membro ne rappresenti un altro ai fini del rilascio dei visti, e qualora l'accordo di rappresentanza non consenta allo Stato membro rappresentante di adottare decisioni finali negative, l'intero fascicolo relativo alla domanda (modulo di domanda e documenti giustificativi) viene, se del caso, inoltrata alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato. Le autorità competenti possono essere il consolato designato o le autorità centrali. Le modalità di trasmissione del fascicolo devono essere disciplinate dall'accordo bilaterale fra i due Stati membri interessati.

Al trasferimento delle pratiche di domanda si applicano le regole generali relative al trasferimento sicuro dei dati (cfr. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte III).

## 8. DECISIONE SULLA DOMANDA DI VISTO

### 8.1. Entro quali termini va adottata una decisione su una domanda di visto?

#### *Base giuridica: codice dei visti – articolo 23*

Le decisioni relative alle domande di visto devono essere prese nel più breve tempo possibile, senza tuttavia che ciò impedisca di valutare approfonditamente, in base alla documentazione presentata e alle informazioni fornite, se sussistano le condizioni di ingresso o un rischio di immigrazione illegale.

Un sistema per mantenere tempi di rilascio ragionevoli e relativamente brevi è mettere a disposizione dei richiedenti informazioni dettagliate sui requisiti necessari, in modo che con la domanda iniziale siano presentate tutta la documentazione e tutte le informazioni pertinenti.

La decisione può comunque prendere fino a 15 giorni di calendario dalla data in cui la domanda è stata considerata ricevibile (cfr. [punto 4.5](#)). Rientra in questi tempi il termine fissato per l'eventuale consultazione preliminare degli altri Stati membri (cfr. [punto 7.7](#)) o delle autorità centrali da cui dipende il consolato.

Nel trattare una domanda di visto, il consolato non deve far scadere sistematicamente i termini; deve inoltre tener conto dei casi d'urgenza debitamente giustificati invocati dal richiedente (motivi umanitari). L'urgenza va distinta dalla presentazione tardiva della domanda per negligenza.

In casi individuali, qualora le autorità centrali da cui dipende il consolato debbano procedere a un ulteriore esame della domanda, o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario da quando la domanda viene considerata ricevibile:

#### ***Esempi di casi in cui può essere necessario un ulteriore esame della domanda***

*Un richiedente il visto indica che lo scopo del suo viaggio in Slovacchia è una "visita a familiari", poiché intende andare a trovare una zia. Il consolato nutre dubbi sul legame familiare fra le due persone e chiede ulteriori prove in merito.*

*Un cittadino di paese terzo viene invitato in uno Stato membro per due mesi per effettuare studi/ricerche specifici presso un laboratorio universitario, e presenta l'invito originale dell'università. Durante l'esame della domanda sorgono dubbi sull'esatta finalità degli studi/ricerche (rischio di proliferazione di armi chimiche), il che induce il consolato a verificare più approfonditamente l'invito e il relativo contesto.*

*Un cittadino di paese terzo dichiara di essere un familiare di un cittadino francese che vive in Francia (non rientrante quindi nella direttiva 2004/38), e presenta un certificato di matrimonio rilasciato in una località in cui è facile ottenere atti falsi "fatti su misura". In tal caso è opportuno chiedere informazioni supplementari alle autorità locali.*

Solo eccezionalmente, se risultano necessari documenti supplementari, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni di calendario da quando la domanda viene considerata ricevibile.

***Esempi di casi in cui può essere necessario un ulteriore esame della domanda***

- *Casi in cui è necessario che i documenti attestanti lo stato civile del richiedente siano verificati dalle autorità del suo paese di residenza o di origine.*
- *Casi in cui è necessario ottenere dal garante nello Stato membro informazioni supplementari sulla sua persona e sulla relazione col richiedente.*

**8.2. Da quando decorre il termine per decidere in merito a una domanda?**

Poiché la ricevibilità di una domanda può essere verificata solo dal consolato competente, il termine comincia da quando viene accertato il rispetto dei criteri di ricevibilità, e non già dal momento della presentazione della domanda. Questo vale indipendentemente dalle modalità (che viga o no un sistema di appuntamenti, che le domande siano raccolte o meno da un fornitore esterno di servizi o da un console onorario).

Per quanto riguarda le norme specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini svizzeri, si veda la [parte III](#).

Per quanto riguarda le norme specifiche applicabili alle categorie di persone contemplate da accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti di cui all' [allegato 8](#).

## 9. TIPI DI VISTO DA RILASCIARE

*Base giuridica: codice dei visti – articoli 24, 25 e 26*

Aspetti fondamentali da prendere in considerazione per decidere il tipo di visto da rilasciare:

- **periodo di validità:** periodo durante il quale il titolare può utilizzare il visto rilasciato. Esempio: se un visto è valido dal 1° gennaio al 30 giugno, è nell'arco di questo periodo che il titolare può entrare nel territorio degli Stati membri e deve lasciare tale territorio;
- **durata del soggiorno autorizzato:** il numero effettivo di giorni che il titolare può trascorrere sul territorio degli Stati membri durante il periodo di validità del visto. *La durata del soggiorno autorizzato può andare da uno a 90 giorni;*

*Esempio: un cittadino colombiano trascorre sei mesi di studio presso un'università spagnola (gennaio-giugno 2009) in virtù di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata, e in seguito torna in Colombia. All'inizio di agosto decide di recarsi in Germania per un corso intensivo di lingua di sei settimane.*

In tali circostanze può essere rilasciato un visto uniforme che autorizza un soggiorno fino a tre mesi.

- **numero di ingressi:** indica il numero di volte che il titolare può entrare nel territorio degli Stati membri durante il periodo di validità del visto, rispettando sempre la durata del soggiorno autorizzato:

*Esempio:*

- un ingresso: un visto è valido dal 1° gennaio al 30 giugno e consente un solo ingresso. Durante il periodo in questione il titolare è autorizzato a recarsi una sola volta nel territorio degli Stati membri. Una volta lasciato il territorio degli Stati membri non ha diritto di tornarvi anche se non ha utilizzato tutti i giorni di soggiorno autorizzato;
  - due ingressi: un visto è valido dal 1° gennaio al 30 giugno e consente due ingressi. Durante il periodo in questione il titolare può soggiornare sul territorio degli Stati membri per un totale di 90 giorni ripartendoli in due viaggi distinti;
  - ingressi multipli: un visto è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre e consente ingressi multipli. Durante il periodo in questione il titolare è autorizzato a soggiornare sul territorio degli Stati membri fino a 90 giorni per periodo di sei mesi. Il titolare di questo visto può dividere il soggiorno a suo piacimento in tanti viaggi distinti.
- **validità territoriale:** la validità territoriale di un visto può variare:
    - un visto uniforme consente al titolare di circolare sull'intero territorio degli Stati membri;

- un visto con validità territoriale limitata (VTL) consente al titolare di circolare solo nello Stato membro o negli Stati membri per cui il visto è valido;
- un visto di transito aeroportuale consente al titolare soltanto di passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri, ma non lo autorizza a entrare in tale territorio.

## **9.1. Visti che consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri**

### **9.1.1. Visto uniforme**

#### ***Base giuridica: codice dei visti – articolo 24***

Validità territoriale del visto: un visto uniforme consente al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri.

#### **9.1.1.1. Periodo di validità**

Il periodo di validità deve corrispondere alle informazioni fornite dal richiedente. In ogni caso, nel periodo di validità del visto deve essere inclusa una "franchigia" supplementare di 15 giorni per lasciare un certo margine di manovra al titolare. Il periodo di validità del visto rilasciato deve comunque rispettare le condizioni relative alla validità del documento di viaggio: il documento di viaggio deve essere valido ancora per tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri, ovvero il periodo di validità del visto rilasciato non deve andare al di là di tale data (deve arrivare cioè al massimo fino a tre mesi prima della scadenza del documento di viaggio) (cfr. [punto 4.1.1](#)).

Il periodo di validità di un visto non può essere superiore a 5 anni.

***Esempio:*** una cittadina egiziana si reca in Italia per partecipare a un matrimonio che ha luogo il 25 giugno, e dopo la cerimonia desidera trattenersi in Italia per turismo. Presenta una prenotazione di biglietto aereo che indica, come arrivo previsto, la data del 22 giugno e come partenza quella del 6 luglio. Le prenotazioni alberghiere per i fini turistici coprono il periodo 27 giugno – 5 luglio.

Il periodo di validità del visto rilasciato deve andare dal 22 giugno al 21 luglio (30 giorni): data di arrivo + durata del soggiorno + 15 giorni di "franchigia".

Gli Stati membri possono decidere di non concedere la franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle loro relazioni internazionali.

La franchigia non va concessa in caso di rilascio di un visto per ingressi multipli (con un periodo di validità di 6 mesi – 5 anni), vista la flessibilità che questo tipo di visto offre già al suo titolare.

### 9.1.1.2. Durata del soggiorno

La durata del soggiorno autorizzato deve corrispondere allo scopo previsto del soggiorno o del transito, ferme restando le regole generali relative alla durata del soggiorno. Soggiorni precedenti sul territorio di uno Stato membro in base a un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno non hanno alcuna incidenza sui soggiorni autorizzati da un visto uniforme o da un visto con validità territoriale limitata.

### 9.1.1.3. Numero di ingressi

Un visto uniforme può essere rilasciato per uno o due ingressi o per ingressi multipli. Nel modulo il richiedente deve indicare per quanti ingressi lo desidera, ma sono le autorità consolari che esaminano la domanda a decidere il numero di ingressi da concedere. In caso di un visto per ingressi multipli, va tenuto conto del periodo di validità del documento di viaggio (cfr. sopra, punto 9.1.1).

#### – un ingresso

Se lo scopo del viaggio è un particolare evento delimitato nel tempo, deve essere autorizzato un solo ingresso.

***Esempio:** un cittadino indonesiano intende recarsi in Grecia per seguire il campionato mondiale di basket che dura due settimane.*

A questa persona occorre rilasciare un visto che autorizza un solo ingresso.

**Migliore prassi raccomandata:** alle persone che presentano domanda di visto in una sede che non è il loro luogo di residenza va rilasciato, in linea di principio, un visto per un solo ingresso.

#### – due ingressi

Se il richiedente indica come scopo del soggiorno un particolare evento delimitato nel tempo, ma durante il viaggio intende recarsi nel Regno Unito o in Irlanda, occorre rilasciargli un visto per due ingressi.

***Esempio:** un cittadino etiopico si reca in Belgio per seguire un corso estivo di un mese presso un'università. Durante questo soggiorno di un mese desidera passare un fine settimana con amici a Dublino.*

A questa persona occorre rilasciare un visto che autorizza due ingressi.

***Esempio:** un cittadino ucraino viaggia in autobus da Kiev a Londra e ritorno*

A questa persona va rilasciato un visto che autorizza due ingressi.

## – ingressi multipli

In caso di rilascio di un visto per ingressi multipli con un periodo di validità compreso fra 6 mesi e 5 anni, la durata del soggiorno autorizzato è sempre di 3 mesi per periodo di 6 mesi. Ciò vale anche nel caso in cui il visto sia rilasciato a fini di transito.

I visti per ingressi multipli possono anche essere emessi con un periodo di validità inferiore sei mesi.

Il visto per ingressi multipli (anche ai fini di transito) viene rilasciato nelle seguenti circostanze:

a un richiedente che ha dimostrato la sua integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, e che dimostra la necessità o giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare:

- gente d'affari;
- marittimi: va osservato che, per questa particolare categoria di persone, i motivi "imprevedibili e imperativi" di ingresso sono relativamente frequenti a causa di cambiamenti imprevedibili (dovuti ad esempio alle condizioni meteorologiche) di orari e spostamenti della nave sui cui il marittimo deve imbarcarsi, reimbarcarsi o da cui deve sbarcare. Pertanto, il rilascio di un visto per ingressi multipli ai fini del transito con validità di un anno – a condizione che il richiedente abbia un contratto di lavoro corrispondente – non solo ne faciliterebbe i viaggi, ma contribuirebbe a ridurre la necessità di rilasciare visti alla frontiera a marittimi in transito;
- funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione, seminari e conferenze;
- familiari di cittadini dell'Unione, e familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri.

Per quanto riguarda le norme specifiche applicabili alle categorie di persone contemplate da accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti di cui all'[allegato 8](#).

Altre categorie di persone potrebbero ottenere un visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità, purché rispettino il criterio di integrità e di affidabilità e dimostrino la necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente, come sopra indicato:

- ricercatori che si spostano negli Stati membri a fini di ricerca scientifica;
- atleti che partecipano regolarmente ad allenamenti o gare in uno o più Stati membri;

- artisti che si esibiscono regolarmente negli Stati membri, fermo restando l'eventuale obbligo di ottenere a tal fine anche un permesso di lavoro;
- liberi professionisti;
- conducenti professionisti di autocarri, autobus e pullman che effettuano trasporto internazionale;
- persone che possiedono un bene immobiliare nel territorio di uno Stato membro.

### **9.1.2. Visto con validità territoriale limitata**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 25*

#### **9.1.2.1. Rilascio di un visto con validità territoriale limitata a persone che non soddisfano le condizioni d'ingresso**

Se un richiedente non soddisfa le condizioni d'ingresso o se uno Stato membro, nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, ha da obiettare sul rilascio di un visto, la domanda deve essere respinta. Tuttavia, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, può essere eccezionalmente rilasciato un visto con validità territoriale limitata.

***Esempio:** il Segretario generale delle Nazioni Unite organizza una riunione a Ginevra (Svizzera) fra un capo di Stato soggetto a esclusione dal visto e il leader dell'opposizione del paese terzo interessato, per trovare una soluzione negoziata alla situazione politica del paese. Il consolato svizzero decide di concedere il visto per motivi di interesse nazionale.*

Se, in un dato periodo di sei mesi, si ritiene necessario concedere un nuovo visto a un richiedente che, in tale semestre, ha già trascorso 90 giorni sul territorio degli Stati membri in base a un visto uniforme, può essere emesso un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno supplementare nel semestre in questione.

***Esempio:** un cittadino pakistano soggiorna in Estonia dal 15 marzo al 15 giugno. In tale periodo avvia un progetto di ricerca e in seguito torna in Pakistan. Immediatamente dopo il suo ritorno, il direttore del progetto estone si rende conto che è necessario avere sul posto il ricercatore pakistano, altrimenti il progetto sarà compromesso.*

In questo caso può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata che consente un soggiorno di massimo tre mesi in Estonia.

#### **9.1.2.2. Rilascio di un visto con validità territoriale limitata senza procedere alla consultazione preliminare richiesta**

In generale, la decisione finale su una domanda di visto deve essere preceduta, se richiesto, dalla consultazione preliminare di uno o più Stati membri. Tuttavia, quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, ovvero per motivi

d'urgenza, lo Stato membro interessato ritiene necessario rilasciare un visto senza procedere alla consultazione preliminare richiesta, tale visto deve avere validità territoriale limitata.

***Esempio:** un funzionario vietnamita (nel cui caso è richiesta una consultazione preliminare) ha bisogno di recarsi urgentemente in Francia per sostituire un collega che doveva partecipare a negoziati politici ad alto livello con rappresentanti del governo francese.*

Poiché non c'è tempo per procedere alla necessaria consultazione preliminare di un altro Stato membro, il consolato francese rilascia un visto con validità territoriale limitata.

La validità territoriale dei visti di cui ai punti 9.1.2.1 e 9.1.2.2 deve essere in generale limitata al territorio dello Stato membro di rilascio, e deve prevedere un solo ingresso.

La validità di questi visti può essere eccezionalmente estesa ad altri Stati membri oltre a quello di rilascio. A tal fine è necessario il consenso degli Stati membri interessati, che può essere ottenuto a livello locale o centrale.

***Esempio:** un cittadino egiziano (nel cui caso è richiesta una consultazione preliminare) ha ottenuto un visto con validità territoriale limitata per partecipare a urgenti riunioni d'affari a Vienna (Austria): il visto è stato emesso senza procedere alla consultazione preliminare.*

Poiché non vi sono voli diretti per Vienna, il titolare del visto deve prendere un aereo per Monaco (Germania). La validità territoriale del visto deve quindi riguardare l'Austria e la Germania, e occorre ottenere il consenso della Germania.

### **9.1.2.3. Rilascio di un visto con validità territoriale limitata al titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tutti gli Stati membri**

Se il richiedente possiede un documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ma non da tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro e va emesso utilizzando il modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto adesivo (cfr. [allegato 24](#)).

Tali visti possono essere rilasciati per più ingressi (cfr. [punto 9.1.1.3](#)).

## **9.2. Visti che non consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri**

### **Visto di transito aeroportuale**

***Base giuridica:** codice dei visti – articolo 26*

È importante distinguere una situazione di passaggio attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto (per proseguire il viaggio il cittadino del paese terzo non lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto) da situazioni di transito attraverso il territorio di

uno Stato membro, benché limitatamente all'aeroporto (per proseguire il viaggio il cittadino del paese terzo lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto).

### **9.2.1. Situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino del paese terzo non lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto**

*Esempio: un cittadino nigeriano viaggia da Lagos (Nigeria) a Mosca (Russia) passando per Francoforte (Germania).*

Questa persona rimane nella zona internazionale di transito dell'aeroporto di Francoforte e gli va quindi rilasciato un visto di transito aeroportuale.

### **9.2.2. Situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino del paese terzo lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto**

*Esempio: un cittadino nigeriano viaggia da Lagos a Montreal (Canada) passando da Bruxelles (Belgio) e Parigi (Francia).*

Il volo fra Bruxelles e Parigi è un volo "intra-Schengen": l'interessato entra quindi nel territorio degli Stati membri a Bruxelles e il consolato (belga) gli deve rilasciare un visto uniforme ai fini del transito e non un visto di transito aeroportuale.

*Esempio: un cittadino dello Sri Lanka viaggia da Colombo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Da Parigi prende un volo per il Messico, partendo dall'aeroporto di Orly.*

Quando cambia aeroporto a Parigi l'interessato entra nel territorio degli Stati membri: il consolato (francese) gli deve quindi rilasciare un visto uniforme ai fini del transito e non un visto di transito aeroportuale.

### **9.2.3. Numero di transiti e periodo di validità**

Il numero di transiti e il periodo di validità devono corrispondere alle esigenze del richiedente conformemente alle informazioni fornite: in caso di visto di transito aeroportuale semplice la durata di validità corrisponde alla data del transito più la "franchigia" di 15 giorni.

Per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali degli Stati membri si può eccezionalmente decidere di non aggiungere questa "franchigia", poiché lo Stato membro di rilascio ha bisogno di sapere esattamente quando l'interessato passa dalla zona internazionale di transito dell'aeroporto dello Stato membro.

Se l'interessato transita dagli aeroporti di due Stati membri diversi nel viaggio di andata e ritorno, deve essere rilasciato un visto di transito aeroportuale doppio.

*Esempio: un cittadino eritreo viaggia da Asmara (Eritrea) all'Avana (Cuba) via Madrid, e torna ad Asmara via Francoforte (Germania).*

I visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati a persone che non presentano un rischio di immigrazione illegale né costituiscono una minaccia per la sicurezza e che hanno giustificato la necessità di frequenti transiti aeroportuali. Il periodo di validità di un visto di transito aeroportuale multiplo non deve comunque essere superiore a sei mesi.

## **10. INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SUI VISTI RILASCIATI**

### ***Base giuridica: codice dei visti – articolo 31***

Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti uniformi o sui visti con validità territoriale limitata rilasciati dai consolati di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

Fino alla piena attuazione del VIS, le autorità centrali si scambieranno le informazioni richieste attraverso la rete VISION. Quando il VIS sarà diventato pienamente operativo in tutte le regioni, le informazioni saranno trasmesse via VIS Mail.

### **Quando devono essere trasmesse tali informazioni?**

Indipendentemente dalle modalità utilizzate, le informazioni sui visti rilasciati devono essere trasmesse senza indugio allo Stato membro che le ha richieste, e prima che il titolare utilizzi il visto che gli è stato rilasciato.

## 11. VISTO ADESIVO

Il modello uniforme per i visti adesivi è definito dal regolamento 1683/95 (cfr. [allegato 19](#)).

### 11.1. Modalità di compilazione del visto adesivo

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 27 e allegato VII*

Una volta compilato il visto adesivo, vengono inserite le diciture obbligatorie di cui all'[allegato 20](#) ed è completata la zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 2. Esempi di visti adesivi compilati figurano nell'[allegato 21](#).

Nella zona "annotazioni" del visto adesivo possono essere aggiunte menzioni nazionali (cfr. [allegato 22](#)), che non possono costituire doppioni delle diciture obbligatorie.

Se il richiedente il visto non ha un nome e un cognome, il suo unico nome va inserito nelle due caselle corrispondenti ("nome" e "cognome") sul visto adesivo in modo da non impedire il riscontro dei nomi nel VIS, se del caso, e nel SIS

Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.

I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o cancellature.

**Migliore prassi raccomandata in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica che impediscono la stampa dei visti adesivi:** se i problemi tecnici possono essere risolti in tempi relativamente brevi, e se ciò non pregiudica i progetti di viaggio del richiedente, è preferibile rimandare il rilascio del visto fino a quando sarà possibile stampare lo sticker piuttosto che compilarlo a mano.

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

In caso di compilazione manuale di un visto adesivo, questa informazione è inserita nel VIS. Se il richiedente detiene un documento di viaggio senza data di scadenza, la casella "data di scadenza" nel VIS va compilata inserendo la data fittizia di 100 anni dopo la data di rilascio del documento di viaggio.

### 11.2. Apposizione di un visto adesivo

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 29 e allegato VIII*

Il visto adesivo stampato è apposto sulla prima pagina del documento di viaggio che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, a esclusione del timbro indicante la ricevibilità della domanda.

Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina ([allegato 23](#)).

### **11.2.1. Apposizione del visto adesivo in caso di non riconoscimento del documento di viaggio**

Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, il visto adesivo va apposto sull'apposito foglio separato uniforme (cfr. [allegato 24](#)).

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

In caso di apposizione del visto adesivo sull'apposito foglio separato, questa informazione è inserita nel VIS.

### **11.2.2. Apposizione del visto adesivo su passaporti che includono più persone**

I visti adesivi individuali rilasciati a persone figuranti sullo stesso documento di viaggio sono apposti su tale documento di viaggio.

Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sul foglio separato per l'apposizione di un visto (uno visto adesivo per ogni foglio separato) (cfr. [allegato 24](#)).

### **11.2.3. Apposizione del timbro e della firma sul visto**

Il timbro delle autorità di rilascio è apposto nella zona "annotazioni"; esso deve oltrepassare il visto adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio, ma non deve impedire la lettura della zona riservata alla lettura automatica. Se l'autorità di rilascio firma il visto, la firma deve essere apposta nello stesso modo.

## **11.3. Annullamento di visti adesivi già compilati**

### ***Base giuridica: codice dei visti – articolo 28***

Se il consolato di rilascio individua un errore nel visto adesivo prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.

Se il consolato di rilascio individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e si procede all'apposizione di un nuovo visto su un'altra pagina.

**Migliore prassi raccomandata in caso di annullamento di visto adesivo già apposto sul documento di viaggio:** l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono resi inutilizzabili con un oggetto appuntito

## 12. RIFIUTO DI UN VISTO

### *Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafo 1 e allegato VI*

Una volta dichiarata ricevibile una domanda, il suo ulteriore esame può permettere di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di ingresso per ottenere un visto uniforme o un visto di transito aeroportuale (VTA): in tal caso può essere rilasciato tale visto uniforme o tale VTA.

Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, va valutato se le circostanze giustificano una deroga eccezionale alla regola generale: in tal caso può essere emesso un visto con validità territoriale (VTL) (cfr. [capitolo 9.1.2](#)) Se non si ritiene giustificato derogare alla regola generale, il visto viene rifiutato.

### 12.1. Motivi che giustificano il rifiuto di un visto

Di norma, un visto uniforme è rifiutato se l'esame della domanda porta ad una o più delle seguenti conclusioni:

- a) il richiedente ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
- b) il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
- c) il richiedente non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- d) il richiedente ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
- e) il richiedente è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
- f) il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi;
- g) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
- h) vi sono ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Per quanto riguarda i motivi che giustificano il rifiuto di un visto, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

## 12.2. Occorre notificare all'interessato il rifiuto del visto e i motivi su cui si basa?

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafi da 2 a 4 e allegato VI*

Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011. Fino a tale data, per quanto riguarda la motivazione e la notificazione del rifiuto di un visto, si applicano le relative norme nazionali (su tale aspetto gli Stati membri possono aggiungere al manuale specifiche istruzioni nazionali transitorie)

Quando rifiuta un visto, il consolato deve compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto specificando la ragione o le ragioni, e deve trasmetterlo all'interessato (cfr. [allegato 25](#)).

Questa procedura deve essere seguita anche quando un visto è rifiutato alle frontiere esterne (cfr. [parte IV](#)).

Per quanto riguarda la notificazione e la motivazione del rifiuto di un visto, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

In caso di rifiuto di un visto di transito aeroportuale (VTA), sul modulo uniforme va indicata la ragione pertinente e una motivazione supplementare può essere aggiunta nella casella "osservazioni" del modulo (cfr. [allegato 25](#)).

**Migliore prassi** – Richiesta di informazioni su una segnalazione nel SIS: se una persona chiede informazioni sul trattamento dei suoi dati personali nel SIS e sui suoi diritti di accesso, il personale consolare deve fornirle i dati della autorità nazionali competenti, incluse le autorità responsabili per la protezione dei dati, presso le quali esercitare tali diritti.

## 12.3. L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione negativa?

**Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011.** Fino a tale data, per quanto riguarda il diritto di presentare ricorso contro il rifiuto di un visto, si applicano le relative norme nazionali.

I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda.

Nel notificare il rifiuto del visto, al richiedente vanno fornite le informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso.

Se fra due Stati membri esiste un accordo di rappresentanza che prevede che lo Stato membro rappresentante possa adottare una decisione definitiva negativa su una domanda di visto a nome dello Stato membro rappresentato, eventuali ricorsi vanno presentati nei confronti dello Stato membro rappresentante.

Per quanto riguarda le informazioni sulle procedure di ricorso, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

**Migliore prassi raccomandata** in merito alla notificazione e alla motivazione del rifiuto di

un visto e all'obbligo di informare il richiedente del diritto di proporre ricorso

Gli Stati membri devono impegnarsi a redigere tali comunicazioni scritte nella lingua ufficiale del paese di residenza del richiedente cui è stato rifiutato il visto, oppure in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'UE, ad esempio l'inglese.

### **13. RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO**

Poiché il codice dei visti non contiene disposizioni specifiche relative alla restituzione dei documenti di viaggio, i contenuti del presente capitolo devono essere considerati alla stregua di migliori prassi raccomandate.

#### **13.1. Occorre che il richiedente vada a riprendere di persona il documento di viaggio?**

In linea di principio il richiedente deve recarsi di persona a riprendere il documento di viaggio e gli altri documenti da restituire.

Sono tuttavia ammesse eccezioni. Il richiedente può, ad esempio:

- autorizzare un terzo ad andare a riprendere il documento di viaggio al consolato / nei locali del fornitore esterno di servizi / presso il console onorario, a seconda dei casi;
- chiedere che il documento di viaggio gli venga restituito tramite corriere, a proprie spese.

## 14. ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI DOMANDA

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 37, paragrafo 3*

### 14.1. Cosa va archiviato?

Benché certe informazioni relative ai richiedenti il visto siano conservate su supporto elettronico, è bene anche tenere degli archivi delle domande per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa.

Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati. Può essere inoltre conservata una copia della pagina del documento di viaggio sulla quale è stato apposto il visto adesivo. Nel caso in cui venga seguita tale prassi, se sullo stesso documento di viaggio sono apposti più visti, è opportuno conservare copia di ogni sticker.

In caso di decisione negativa, va conservata in archivio anche una copia della notifica del rifiuto, firmata dal richiedente (cioè il modulo uniforme).

### 14.2. Qual è il termine di archiviazione delle pratiche di domanda?

Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla domanda.

**Migliore prassi raccomandata** in merito all'archiviazione delle pratiche di domanda di visto: data l'introduzione obbligatoria del diritto di ricorso per i richiedenti cui sia rifiutato il visto, si raccomanda che le pratiche archiviate siano il più complete possibile e siano conservate per un periodo corrispondente alla durata di un'eventuale procedura di ricorso.

### PARTE III: REGOLE SPECIFICHE APPLICABILI AI RICHIEDENTI CHE SIANO FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE<sup>14</sup> O DI CITTADINI SVIZZERI

*(Il presente capitolo riguarda solo aspetti inerenti ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto ai sensi del regolamento 539/2001)*

#### A. Istruzioni operative per i consolati degli Stati membri (cfr. parte I, punto 3), ad esclusione della Svizzera

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)*

Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite dalla direttiva 2004/38/CE<sup>15</sup> relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'UE non avrebbe alcun effetto utile senza misure di accompagnamento che ne garantiscono il godimento anche ai loro familiari. La direttiva estende pertanto il diritto di libera circolazione ai familiari dei cittadini dell'UE, stabilendo all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma: "*Gli Stati membri concedono [ai familiari contemplati dalla direttiva] ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.*".

Poiché la direttiva 2004/38/CE costituisce una *lex specialis*<sup>16 17</sup> rispetto al codice dei visti, quest'ultimo si applica pienamente quando la direttiva non prevede disposizioni specifiche ma si riferisce a generiche "agevolazioni". Non si applicano tuttavia ai familiari di cittadini dell'UE e di cittadini svizzeri disposizioni del codice dei visti che intaccherebbero i loro diritti previsti dalla direttiva, ad es. la condizione di cui all'articolo 12, lettera c), secondo la quale un documento di viaggio non deve essere stato rilasciato più di 10 anni prima della domanda di visto.

---

<sup>14</sup> In virtù dell'accordo SEE, la direttiva 2004/38/CE si applica anche ai paesi membri del SEE (*Norvegia, Islanda e Liechtenstein*). Le deroghe alla direttiva previste dall'accordo SEE non sono pertinenti ai fini della procedura di rilascio dei visti. Di conseguenza, se non diversamente specificato, nella presente parte i riferimenti ai cittadini dell'UE si intendono fatti anche ai cittadini SEE.

<sup>15</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

<sup>16</sup> I presenti orientamenti non incidono sulla legislazione nazionale e sulle disposizioni amministrative che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per recepire la direttiva 2004/38/CE.

<sup>17</sup> Gli Stati membri applicano la stessa *lex specialis* ai familiari dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, se non diversamente specificato, nella presente parte i riferimenti ai cittadini dell'UE si intendono fatti anche ai cittadini svizzeri.

Questa parte del manuale intende fornire ai consolati istruzioni operative sulle particolari disposizioni applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini dell'UE, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice dei visti. Per quanto riguarda l'applicazione di altri aspetti della direttiva 2004/38, si veda la comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>18</sup>.

**Punto 1:** come valutare se si applica pienamente il codice dei visti o se valgono le specifiche norme della direttiva.

**Punto 2:** disposizioni specifiche sull'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE.

**Punto 3:** specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti, da applicarsi quando è accertato (punto 1) che il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione della direttiva e (punto 2) che non vi è esenzione dall'obbligo del visto.

## **1. IL RICHIEDENTE IL VISTO RIENTRA NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE?**

Il presente punto contiene orientamenti per valutare se si applicano le specifiche disposizioni sui visti stabilite dalla direttiva.

Se una qualunque delle domande di cui sotto ha risposta negativa, il richiedente non ha diritto allo specifico trattamento previsto dalla direttiva (cfr. punto 3.7).

Se invece tutte e tre le domande hanno risposta affermativa, ciò significa che si applicano effettivamente le specifiche disposizioni della direttiva. Valgono di conseguenza gli orientamenti dati ai punti 2 e 3 in appresso.

### **Domanda n. 1 - Esiste un cittadino dell'UE da cui il richiedente il visto può far dipendere i propri diritti?**

Poiché i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE derivano i diritti di cui godono in virtù della direttiva da un cittadino dell'UE, va accertato se quest'ultimo si trova a sua volta in una situazione contemplata dalla direttiva.

In linea di principio, la direttiva si applica solo ai cittadini dell'Unione che si recano o già soggiornano in uno Stato membro che non sia quello di cui sono cittadini (*ciò significa che il cittadino dell'UE esercita o ha esercitato il diritto di libera circolazione*).

I cittadini dell'UE che soggiornano nello Stato membro di cui sono cittadini non godono di norma dei diritti conferiti dalla direttiva (*manca l'aspetto della libera circolazione*). La Corte di giustizia europea ha tuttavia esteso l'applicazione della direttiva anche ai cittadini dell'UE che ritornano nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza dopo aver soggiornato in un altro Stato membro, e ai cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in un altro Stato membro senza soggiornarvi – ad esempio prestando servizi. Per maggiori

<sup>18</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

informazioni sulla questione si rinvia alla comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>19</sup>.

### ***Esempi***

*Un cittadino francese che risiede nel Regno Unito si reca in Italia.*

*Un cittadino ceco che vive nella Repubblica Ceca si reca in Svezia.*

*Un cittadino ungherese che vive in Bolivia si reca in Polonia.*

## **Domanda n. 2 - Il richiedente il visto rientra nella definizione di “familiare”?**

I “parenti stretti” hanno un diritto automatico di ingresso e di soggiorno qualunque sia la loro cittadinanza. Il diritto di ingresso è conferito loro dalla direttiva e le disposizioni nazionali di attuazione non possono limitare questi diritti né restringere la definizione di “parenti stretti”.

Le seguenti categorie di persone, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, sono “parenti stretti”:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner quale sopra definiti, oppure
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner quale sopra definiti.

Per preservare l'unità della famiglia in senso ampio, gli Stati membri possono estendere le agevolazioni ai “familiari indiretti” (cfr. comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>20</sup>).

Le seguenti categorie di persone, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, sono “familiari indiretti”:

- ogni altro familiare (non contemplato cioè dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva) che:
  - sia a carico;
  - conviva con il cittadino dell'Unione, oppure
  - per gravi motivi di salute debba essere personalmente assistito dal cittadino dell'Unione; oppure
  - sia il partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata.

<sup>19</sup>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

<sup>20</sup>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che i “familiari indiretti” hanno diritto di vedersi agevolare l'ingresso conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. Contrariamente ai “parenti stretti”, non hanno però un diritto automatico di ingresso. Il diritto di ingresso è conferito loro dalla legge nazionale di attuazione della direttiva, in cui i consoli troveranno norme dettagliate riguardanti questa categoria di richiedenti il visto.

Per maggiori informazioni sulla questione si rinvia alla comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>21</sup>.

### **Domanda n. 3 – Il richiedente il visto accompagna o raggiunge il cittadino dell'UE?**

La direttiva, che mira a facilitare e a promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'UE, non si applica agli spostamenti di familiari che non hanno un reale legame con gli spostamenti del cittadino dell'Unione.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che questa si applica solo ai familiari, quali precedentemente definiti, che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza (cfr. comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>22</sup>).

#### ***Esempi di casi in cui il familiare accompagna (cioè viaggia con) un cittadino dell'UE***

- *Un cittadino francese che vive nel Regno Unito si reca in Italia insieme alla moglie peruviana, oppure un cittadino ceco che vive nella Repubblica Ceca si reca in Svezia con la moglie russa.*
- *Un cittadino slovacco che vive nel Regno Unito si reca in Slovacchia con la moglie peruviana.*

#### ***Esempi di casi in cui il familiare raggiunge un cittadino dell'UE (cioè viaggia successivamente)***

- *Un cittadino nigeriano si sposta per raggiungere la moglie che è una cittadina francese residente in Spagna.*
- *Un cittadino ceco che vive nella Repubblica Ceca si reca in Svezia, dove la moglie russa intende raggiungerlo in seguito.*
- *Un cittadino francese che vive nel Regno Unito con la moglie peruviana si reca in Francia, dove la moglie intende raggiungerlo in seguito.*

<sup>21</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

<sup>22</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

## 2. PUÒ LA DIRETTIVA 2004/38/CE ESENTARE I FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE DALL'OBBLIGO DEL VISTO?

Questo punto contiene le specifiche deroghe all'obbligo del visto applicabili una volta accertato che il richiedente rientra nel campo d'applicazione della direttiva (*domande n. 1, 2 e 3*)

L'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della stessa, in corso di validità, esonera i familiari, cittadini di paesi terzi, dal requisito di ottenere il visto.

Il consolato deve distinguere fra la carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva e i titoli di soggiorno rilasciati a familiari che siano cittadini di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale.

La "carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10 della direttiva" è rilasciata ai familiari di quei cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno e rientrano quindi in una delle categorie definite sopra al punto 1. Questa carta di soggiorno è di solito rilasciata ai familiari di un cittadino dell'UE che risiede in uno Stato membro di cui non è cittadino:

### ***Esempi***

- *Carta di soggiorno "ex articolo 10" tedesca rilasciata alla moglie cinese di un cittadino slovacco.*
- *Carta di soggiorno "ex articolo 10" del Regno Unito rilasciata alla moglie marocchina di un cittadino belga.*

La stessa esenzione dall'obbligo del visto deve essere estesa anche ai familiari, cittadini di paesi terzi, titolari della carta di soggiorno permanente rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (che sostituisce la carta di soggiorno valida cinque anni di cui all'articolo 10 della direttiva).

Altri tipi di carta di soggiorno rilasciati a familiari di cittadini dell'UE ai sensi della legislazione di un dato Stato membro relativa al ricongiungimento familiare con i propri cittadini (*che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione*) non esentano i titolari dall'obbligo del visto ai sensi della direttiva 2004/38/CE:

### ***Esempio:***

*carta di soggiorno del Regno Unito rilasciata alla sposa libica di un cittadino del Regno Unito che vive in tale Stato.*

Va inoltre osservato che possono essere esentati dall'obbligo del visto, ai sensi dell'articolo 5 del codice frontiere Schengen, anche i familiari di cittadini dell'UE, che siano cittadini di paesi terzi e titolari di una carta di soggiorno in corso di validità rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen (cfr. [allegato 22](#)). Sono d'applicazione le disposizioni più favorevoli.

### **Esempi**

- *Un cittadino slovacco vive con la moglie cinese in Germania. Si recano in Francia. Poiché la moglie è titolare di una carta di soggiorno tedesca emessa ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, non ha bisogno di un visto d'ingresso, sia ai sensi della direttiva che del codice frontiere Schengen.*
- *Un cittadino tedesco vive con la moglie tedesca in Germania. Si recano in Spagna. Poiché la moglie è titolare di una carta di soggiorno tedesca emessa ai sensi della legislazione nazionale, non ha bisogno del visto d'ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen.*
- *Un cittadino slovacco vive con la moglie cinese in Romania. Si recano in Francia. Poiché la moglie è titolare di una carta di soggiorno rumena emessa ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, è esentata dall'obbligo del visto ai sensi della direttiva (ma non ai sensi del codice frontiere Schengen).*
- *Un cittadino slovacco vive con la moglie cinese nel Regno Unito. La moglie, titolare di una carta di soggiorno rilasciata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, si reca da sola in Francia. Viaggiando da sola, deve chiedere un visto per entrare in Francia.*

### **3. SPECIFICHE DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI DEL CODICE DEI VISTI**

Il presente punto contiene istruzioni operative riguardanti le specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti, da applicarsi quando è accertato che il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione della direttiva e che non vi è esenzione dall'obbligo del visto.

#### **3.1. Diritti per i visti**

Non possono essere chiesti diritti per i visti.

#### **3.2. Diritti per i servizi prestati in caso di esternalizzazione della raccolta delle domande**

Poiché i familiari non sono tenuti a pagare alcun diritto quando presentano la domanda, non si può chiedere loro di prendere appuntamento telefonando a un numero speciale o da un fornitore esterno i cui servizi siano a carico del richiedente. Ai familiari deve essere garantito il diritto di presentare la domanda direttamente al consolato senza spese, se però decidono di non avvalersi di tale diritto ma di ricorrere a servizi supplementari, devono sostenerne i costi.

Se tuttavia esiste un sistema di appuntamenti, per contattare il consolato tali richiedenti devono poter disporre di apposite linee telefoniche (*a tariffe locali ordinarie*), di qualità comparabile a quella dei numeri telefonici speciali: la disponibilità di queste linee deve cioè rispondere a standard comparabili a quelli per altre categorie di richiedenti e gli appuntamenti devono essere concessi in tempi rapidi.

### **3.3. Agevolazione delle procedure**

Gli Stati membri devono concedere ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE, contemplati dalla direttiva, ogni agevolazione affinché ottengano il visto necessario. Ciò significa che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto di libera circolazione e per offrire a questi richiedenti le migliori condizioni per ottenere il visto d'ingresso.

### **3.4. Tempi di trattamento della domanda di visto**

I visti devono essere rilasciati il più rapidamente possibile in base a una procedura accelerata, e le modalità predisposte dagli Stati membri (*con o senza esternalizzazione*) devono differenziare fra i diritti dei cittadini di paesi terzi che siano familiari di un cittadino dell'UE e quelli degli altri cittadini di paesi terzi. Ai primi va accordato un trattamento più favorevole.

Nel caso di una domanda di visto presentata da un cittadino di paese terzo familiare di un cittadino dell'UE, contemplato dalla direttiva, una pratica che duri più di 15 giorni deve essere eccezionale e va giustificata.

### **3.5. Tipi di visti rilasciati**

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE possono essere assoggettati solo all'obbligo del visto d'ingresso conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

### **3.6. Documenti giustificativi**

Per dimostrare di avere diritto a un visto d'ingresso ai sensi della direttiva, il richiedente deve anzitutto stabilire che rientra nel suo campo d'applicazione. Per questo presenta i documenti attinenti alle tre domande precedenti, che dimostrano:

- che esiste un cittadino dell'UE da cui può far dipendere i suoi diritti;
- che rientra nella definizione di “familiare” (ad esempio certificato di matrimonio, atto di nascita, prova della qualità di persona a carico, esistenza di gravi motivi di salute, stabilità dell'unione...) comprovando inoltre la propria identità (passaporto), e
- che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione (ad esempio prova che il cittadino dell'UE soggiorna già nello Stato membro ospitante o conferma che il cittadino dell'UE si recherà in tale Stato).

È un principio consolidato del diritto dell'UE nel campo della libera circolazione che i richiedenti il visto abbiano diritto di scegliere le prove documentali con cui intendono dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva (*cioè prove del legame familiare, della qualità di persona a carico...*). Gli Stati membri possono, dal canto loro, chiedere documenti specifici (*ad esempio il certificato di matrimonio per provare il legame matrimoniale*), ma non devono rifiutare altri mezzi di prova.

Per maggiori informazioni sui documenti giustificativi si rinvia alla comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>23</sup>.

### **3.7. Onere della prova**

L'onere della prova applicabile nel contesto di una domanda di visto ai sensi della direttiva è duplice.

In primo luogo, spetta al richiedente il visto dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva. Il richiedente deve essere in grado di presentare i documenti giustificativi di cui sopra come prova a sostegno della domanda.

Se non può apportare tali prove, il consolato può concludere che il richiedente non ha diritto al particolare trattamento previsto dalla direttiva.

Non possono essere chiesti documenti supplementari relativi allo scopo del viaggio e ai mezzi di sussistenza (*ad esempio giustificativo di alloggio, attestato relativo alle spese di viaggio*); infatti, i familiari dei cittadini dell'UE sono dispensati dal compilare le seguenti caselle del modulo di domanda:

Casella 19: *"Occupazione attuale"*

Casella 20: *"Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento"*

Casella 31: *"Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri"*

Casella 32: *"Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita"*

Casella 33: *"[...] spese di viaggio e di soggiorno del richiedente [...]".*

Se gli originali dei documenti rilevanti sono redatti in una lingua che le autorità dello Stato membro interessato non capiscono, o se vi sono dubbi sulla loro autenticità, lo Stato membro interessato può chiedere che i documenti siano tradotti, autenticati o legalizzati.

### **3.8. Rifiuto del visto**

Si può rifiutare il visto a un familiare esclusivamente per le seguenti ragioni:

- con la domanda e i giustificativi di cui al punto 3.6 il richiedente non è riuscito a dimostrare che rientra nel campo d'applicazione della direttiva (*è cioè chiaro che la risposta ad almeno una delle tre domande di cui sopra è negativa*);
- le autorità nazionali dimostrano che il richiedente il visto costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, oppure
- le autorità nazionali dimostrano l'esistenza di abuso o frode.

---

<sup>23</sup>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

Negli ultimi due casi l'onere della prova incombe alle autorità nazionali, che devono spiegare concretamente perché ritengono di dover rifiutare il visto d'ingresso al richiedente (*che ha dimostrato con prove sufficienti di soddisfare i criteri della direttiva*) per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, o per abuso o frode.

Le autorità devono essere in grado di argomentare con convinzione, rispettando tutte le garanzie della direttiva che deve essere recepita correttamente e integralmente nel diritto nazionale. La decisione di rifiutare il visto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, o per abuso o frode, deve essere notificata per iscritto, pienamente giustificata (*ad esempio elencando tutti gli aspetti giuridici e sostanziali presi in considerazione nel concludere che un dato matrimonio è fittizio o che il certificato di nascita presentato è falso*) e deve specificare le modalità e i tempi per proporre ricorso.

Il rifiuto di rilasciare un visto d'ingresso ai sensi della direttiva deve essere notificato per iscritto, pienamente giustificato (ad esempio indicando i giustificativi mancanti) e deve specificare le modalità e i tempi per proporre ricorso.

Un visto non può essere rifiutato per il solo motivo che il richiedente è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione sul territorio degli Stati membri<sup>24</sup>. Prima di rifiutare un visto a causa di una segnalazione nel SIS, va in ogni caso verificato se l'interessato costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Per maggiori informazioni si rinvia alla comunicazione della Commissione COM (2009) 313 definitivo<sup>25</sup>.

### **3.9. Notificazione e motivazione di un rifiuto**

L'articolo 30 della direttiva stabilisce che ai familiari il rifiuto del visto deve essere notificato per iscritto. Indipendentemente dall'obbligatorietà della notificazione e motivazione dei rifiuti disposta dal codice dei visti (*applicabile dal 5 aprile 2011*), il rifiuto di rilasciare il visto a un familiare di un cittadino dell'UE deve essere sempre pienamente motivato e indicare tutti gli specifici motivi di fatto e di diritto su cui è basato il provvedimento, onde porre l'interessato nella condizione di potersi efficacemente difendere<sup>26</sup>.

La notifica del rifiuto deve inoltre riportare l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi cui l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire.

Ai fini della notificazione di una decisione negativa possono essere usati moduli purché consentano tuttavia la piena giustificazione dei motivi su cui è fondata la decisione. Pertanto la semplice apposizione di una crocetta su una o più opzioni prestabilite nel modulo uniforme di cui all'allegato VI del codice dei visti non è sufficiente in caso di rifiuto del visto a un familiare di un cittadino dell'UE.

---

<sup>24</sup> Sentenze della Corte, causa C-503/03, *Commissione contro Spagna*, e causa C-33/07, *Jipa*.

<sup>25</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>.

<sup>26</sup> Sentenze della Corte, causa 36/75, *Rutili*, e T-47/03, *Sison*.

#### **4. DOMANDA DI VISTO ALLE FRONTIERE ESTERNE DA PARTE DI FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE**

Quando un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto, familiare di un cittadino dell'UE, accompagnando o raggiungendo il cittadino dell'UE in questione arriva alla frontiera senza il visto necessario, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché questi possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Se riesce a farlo, e se non vi è alcuna prova che dimostri che l'interessato presenta un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, il visto deve essere concesso senza indugio alla frontiera, tenendo conto degli orientamenti di cui sopra.

## **B. Istruzioni operative per i consolati svizzeri**

### ***Base giuridica***

La Svizzera non applica la direttiva 2004/38/CE bensì l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

L'accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 modifica la Convenzione del 4 gennaio 1960 che istituisce l'Accordo europeo di libero scambio ed estende il campo d'applicazione dell'ALC anche ai cittadini degli Stati membri del SEE.

### **1. DEFINIZIONE DI "FAMILIARE" AI SENSI DELL'ALC**

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dell'ALC, sono considerati familiari di un cittadino dell'UE<sup>27</sup> e di un cittadino svizzero i seguenti soggetti:

- il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
- i loro ascendenti e quelli del coniuge che siano a carico del cittadino dell'UE o del cittadino svizzero;
- nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.

#### **1.1. Differenze fra la direttiva 2004/38/CE e l'ALC**

La definizione di "familiare" ai sensi dell'ALC e della legislazione nazionale svizzera è meno restrittiva di quella data all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE. La legislazione nazionale svizzera conferisce gli stessi diritti anche a persone che non rientrano nelle definizioni di cui sopra (cfr. punti 2.1 e 2.2 sotto). Sono accordate agevolazioni ai familiari che viaggiano da soli (che lo scopo del viaggio sia o meno quello di raggiungere il cittadino dell'UE) o che accompagnano il cittadino dell'UE.

L'ALC non prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i familiari di cittadini dell'Unione. Questi sono tuttavia esenti da tale obbligo se sono titolari di un documento di viaggio valido e di un titolo di soggiorno figurante nell'elenco dei titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ([allegato 2](#)).

### **2. SPECIFICHE DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI DEL CODICE DEI VISTI**

Il presente punto contiene istruzioni operative riguardanti le specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti, da applicarsi quando è accertato che il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione dell'ALC e che non vi è esenzione dall'obbligo del visto.

---

<sup>27</sup> I riferimenti ai cittadini dell'UE si intendono fatti anche ai cittadini SEE.

## **2.1. Diritti per i visti**

I familiari di cittadini dell'UE quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dell'ALC (vedi sopra) e le persone con cui i cittadini dell'UE hanno contratto un'unione registrata sono esonerati dal pagamento di diritti per il visto conformemente alla legislazione nazionale svizzera.

## **2.2. Agevolazione delle procedure – Tempi di trattamento della domanda di visto**

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato I dell'ALC, la Svizzera concede ai familiari di cittadini dell'UE quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso allegato I (vedi sopra) ogni agevolazione per ottenere il visto. In base alla legislazione nazionale, la Svizzera concede tali agevolazioni anche alle persone con cui i cittadini dell'UE hanno contratto un'unione registrata.

Sono accordate le seguenti agevolazioni:

- le domande di visto dei familiari di cittadini dell'UE quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dell'ALC (vedi sopra) e delle persone con cui i cittadini dell'UE hanno contratto un'unione registrata sono esaminate il più rapidamente possibile;
- i soggetti di cui al precedente punto non sono tenuti a presentare prove relative ai mezzi di sussistenza (denaro in contanti, traveller's cheque, carte di credito);
- i soggetti di cui al precedente punto non sono tenuti a presentare inviti, dichiarazioni di garanzia e/o di alloggio.

## **2.3. Tipi di visti rilasciati**

I familiari che sono cittadini di un paese terzo possono essere assoggettati solo all'obbligo del visto d'ingresso conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

## **2.4. Documenti giustificativi**

Per godere delle agevolazioni previste dall'ALC, il richiedente il visto deve dimostrare di essere un familiare di un cittadino dell'UE (*ad esempio tramite certificato di matrimonio, atto di nascita, prova della qualità di persona a carico ...*).

## **2.5. Onere della prova**

L'onere della prova applicabile nel contesto di una domanda di visto ai sensi dell'ALC è duplice.

In primo luogo, spetta al richiedente il visto dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione dell'ALC. Il richiedente deve essere in grado di presentare i documenti giustificativi di cui sopra come prova a sostegno della domanda.

Se non può apportare tali prove, il consolato può concludere che il richiedente non ha diritto al particolare trattamento previsto dall'ALC.

Non possono essere chiesti documenti supplementari relativi allo scopo del viaggio e ai mezzi di sussistenza (*ad esempio giustificativo di alloggio, attestato relativo alle spese di viaggio*);

infatti i familiari dei cittadini dell'UE sono dispensati dal compilare le seguenti caselle del modulo di domanda:

Casella 19: *"Occupazione attuale"*

Casella 20: *"Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento"*

Casella 31: *"Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri"*

Casella 32: *"Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita"*

Casella 33: *"[...] spese di viaggio e di soggiorno del richiedente [...]".*

Se gli originali dei documenti sono redatti in una lingua che le autorità dello Stato membro interessato non capiscono, o se vi sono dubbi sulla loro autenticità, i consolati possono chiedere che i documenti siano tradotti, autenticati o legalizzati.

## **2.6. Notificazione e motivazione di un rifiuto**

La decisione di rifiutare il visto e le relative motivazioni sono notificate al richiedente tramite il modulo uniforme. Conformemente alla legislazione nazionale svizzera i familiari dei cittadini dell'UE godono dello stesso diritto di ricorso degli altri richiedenti il visto.

## PARTE IV: VISTI CHIESTI ALLE FRONTIERE ESTERNE

*Base giuridica: codice dei visti – articoli 35 e 36 e allegato IX, parti 1 e 2*

### 1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO ALLE FRONTIERE ESTERNE

#### 1.1. La domanda di visto può essere presentata alla frontiera?

Di norma la domanda di visto va presentata prima del viaggio previsto presso il consolato dello Stato membro competente (cfr. [parte II, capitolo 2](#)) nel paese di residenza del richiedente.

Tuttavia, se il richiedente può spiegare che per motivi imprevedibili e imperativi non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente, la domanda può essere presentata alla frontiera. Le autorità di frontiera possono chiedere documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso. Il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen deve essere considerato sicuro.

*Esempi di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso che giustificano la presentazione della domanda di visto alle frontiere esterne.*

- *Malattia grave e improvvisa di un familiare.*
- *Decesso di un familiare.*
- *Ingresso richiesto per ricevere le prime cure mediche e/o psicologiche urgenti nello Stato membro in questione, soprattutto a seguito di incidenti (ad esempio un naufragio in prossimità di uno Stato membro, casi di salvataggio o altre calamità).*
- *Imprevisto dirottamento di un volo aereo: ad esempio volo Delhi-Londra con scalo previsto a Francoforte (senza possibilità di sbarco per i passeggeri) che a causa delle cattive condizioni metereologiche che a Francoforte è dirottato sull'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e non può proseguire la rotta fino all'indomani.*
- *Cambio all'ultimo minuto dei membri dell'equipaggio di un aereo: coloro che non fanno più parte dell'equipaggio hanno bisogno di un visto per restare nel territorio degli Stati membri in attesa di un altro aereo che li riporti a casa come passeggeri ordinari (dallo stesso aeroporto o da un altro aeroporto nel territorio degli Stati membri).*

Per quanto riguarda le regole specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini svizzeri si rinvia alla [parte III](#).

## 1.2. Esistono regole specifiche per il trattamento delle domande di visto alla frontiera?

Per l'esame delle domande di visto presentate alla frontiera e per le decisioni sul merito si applicano le regole generali. Tuttavia, date le circostanze (ad esempio l'urgenza) in cui le domande di visto sono presentate alla frontiera, alcune regole diventano irrilevanti in quanto le varie fasi (presentazione della domanda, esame e decisione sul merito) sono molto ravvicinate.

### Migliori pratiche raccomandate

Occorre distinguere tra:

a) casi eccezionali in cui il cittadino di paese terzo che intende entrare nel territorio degli Stati membri si presenta alla frontiera esterna e chiede il visto, e

b) casi di emergenza in cui molte persone che non intendevano entrare nel territorio degli Stati membri sono costrette a farlo: *ad esempio un aereo diretto a Francoforte deve atterrare all'aeroporto di Lussemburgo a causa delle cattive condizioni meteorologiche su Francoforte; i passeggeri saranno trasferiti a Francoforte in autobus; centinaia di passeggeri avrebbero dovuto solamente transitare per la zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte e proseguire il viaggio verso paesi terzi; sono quindi obbligati a chiedere un visto a Lussemburgo.*

Nei casi sub a), in linea di principio si applicano tutte le disposizioni pertinenti sull'esame della domanda di visto e sulla decisione sul merito, mentre nei casi sub b), in cui i cittadini di paesi terzi non intendevano entrare nel territorio degli Stati membri ma sono costretti a farlo per causa di forza maggiore, si può derogare ad alcune disposizioni (ad esempio concessione gratuita del visto).

Le domande presentate alle frontiere sono soggette alle seguenti regole generali.

### 1.2.1. Elementi fondamentali della domanda di visto

- Presentazione di un modulo di domanda compilato e firmato.
- Se le autorità competenti dello Stato membro in questione ritengono che le circostanze lo giustifichino (ad esempio estrema urgenza o numero elevato di persone cui deve essere rilasciato un visto rapidamente), è possibile inserire direttamente tutti i dati pertinenti del richiedente nella banca dati nazionale dei visti, anziché chiedere a ciascun interessato di compilare il modulo di domanda.
- Presentazione di un documento di viaggio valido (cfr. [parte II, punto 4.1.1](#)).
- Di norma, la validità del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri; tuttavia, dato che in casi di urgenza i visti sono spesso chiesti alla frontiera, può essere accettato anche un documento di viaggio con validità inferiore.

- Presentazione di una fotografia conforme alle norme di cui alle specifiche fotografiche ([allegato 11](#)).
- Rilevamento dei dati biometrici, ove applicabile (cfr. [parte II, capitolo 5](#)).
- Riscossione dei diritti per i visti (cfr. [parte II, punto 4.4](#)).
- Presentazione dei documenti giustificativi, compresa la prova dell'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso (cfr. in particolare [parte II, punto 6.2](#)).
- Presentazione di una prova del possesso di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio (cfr. [parte II, punto 6.3](#)).

Si può derogare all'obbligo per il richiedente di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari.

**Migliori pratiche raccomandate in relazione al modulo di domanda:** sostanzialmente si applicano le regole generali sul modulo di domanda (cfr. punto 4.2). Per quanto riguarda le versioni linguistiche (cfr. punto 4.2.1) disponibili ai valichi di frontiera, il modulo deve essere disponibile almeno nelle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui frontiera è presentata la domanda e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, ad esempio l'inglese.

### **1.3. Quali tipi di visto possono essere rilasciati alle frontiere esterne?**

Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito. A questo proposito cfr. [parte II, capitolo 9](#).

Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alle frontiere esterne. Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio (cfr. [parte II, punto 9.1.2](#)).

### **1.4. Modalità di compilazione del visto adesivo**

Cfr. [parte II, capitolo 11](#).

### **1.5. Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri sul rilascio di un visto**

Cfr. [parte II, capitolo 10](#).

### **1.6. Rifiuto di un visto chiesto alle frontiere esterne**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafo 1, articolo 36, paragrafo 6, e allegato VI*

Quando una domanda è stata esaminata e sussistono le condizioni di ingresso per ottenere un visto uniforme, questo può essere rilasciato.

Quando le condizioni di ingresso non sono soddisfatte occorre valutare se le circostanze giustificano eccezionalmente una deroga alla regola generale, e può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata (cfr. [parte II, punto 9.1.2](#)). Se non si ritiene giustificato derogare alla regola generale, il visto va rifiutato.

Inoltre il visto deve essere rifiutato alla frontiera se il richiedente non è in grado di dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso.

Occorre distinguere tra respingimento e rifiuto del visto alla frontiera. Il respingimento è disciplinato dal codice frontiere Schengen mentre il rifiuto del visto dal codice dei visti.

### **1.6.1. Quali sono i motivi di rifiuto del visto?**

Di norma, il visto va rifiutato quando dall'esame della domanda si giunge a una o più delle seguenti conclusioni:

- a) non è stata fornita prova sufficiente dell'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso che hanno impedito di chiedere il visto anticipatamente;
- b) il richiedente ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato o la cui validità non è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri;
- c) il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
- d) il richiedente non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- e) il richiedente ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
- f) il richiedente è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
- g) il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi;
- h) il richiedente non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
- i) sussistono ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

## 1.7. Il rifiuto del visto e i motivi del rifiuto devono essere notificati al richiedente?

**Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 35, paragrafo 7, e allegato VI**

**Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011.** Fino a tale data, per quanto riguarda la motivazione e la notificazione del rifiuto di un visto, si applicano le relative norme nazionali.

Quando rifiuta un visto, l'autorità di frontiera deve compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto specificando la ragione o le ragioni, e deve trasmetterlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25](#)).

## 2. VISTI RILASCIATI ALLA FRONTIERA ESTERNA A MARITTIMI IN TRANSITO

A un marittimo può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera esterna se non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente per motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso e attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

Va osservato che, per questa particolare categoria di persone, i motivi "imprevedibili e imperativi" d'ingresso sono relativamente frequenti a causa di cambiamenti imprevedibili (dovuti ad esempio alle condizioni meteorologiche) di orario della nave su cui il marittimo deve imbarcarsi o reimbarcarsi, o da cui deve sbarcare.

**Esempi** di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso e di conseguente presentazione della domanda di visto alla frontiera.

- *Un marittimo riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che il 4 novembre dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi). Riceve l'informazione l'1 novembre mentre sta lavorando a bordo di un'altra nave. Sbarcherà da tale nave il 2 novembre e raggiungerà i Paesi Bassi in aereo il 3 novembre.*
- *Il 1° maggio un marittimo filippino, che vive in un piccolo villaggio su un'isola a centinaia di chilometri dall'ambasciata, riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi) che lascerà il porto l'8 maggio.*
- *Un marittimo riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che il 4 novembre dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam. Riceve l'informazione il 1° novembre mentre sta lavorando a bordo di un'altra nave che attraccherà al Pireo (Grecia) il 2 novembre. Chiede pertanto un visto alla frontiera esterna della Grecia da cui entrerà nel territorio degli Stati membri per raggiungere i Paesi Bassi in aereo.*

**Esempi** di casi in cui il marittimo non può dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso e di conseguenza presentare la domanda di visto alla frontiera.

- *Un marittimo filippino, che vive in un piccolo villaggio su un'isola a centinaia di chilometri dall'ambasciata, lavora su una nave da crociera con orari regolari, che parte*

*dal porto di Rotterdam (Paesi Bassi) ogni tre mesi alla stessa ora dello stesso giorno.*

- *Il 1° maggio un marittimo filippino, che vive in un piccolo villaggio su un'isola a centinaia di chilometri dall'ambasciata, riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi) che lascerà il porto il 28 maggio.*

Prima di rilasciare il visto alla frontiera a un marittimo, le autorità nazionali competenti si scambiano le necessarie informazioni conformemente alle specifiche istruzioni operative (cfr. [allegato 26](#) parte 1) usando il modulo di cui all'[allegato 26](#), parte 2.

Nel caso di marittimi si applicano le regole generali per il tipo di visto da rilasciare alle frontiere esterne, tenendo tuttavia conto della natura specifica del lavoro di marittimo onde consentire un margine per il transito.

**Migliori pratiche raccomandate** per il rilascio di un visto alle frontiere esterne a marittimi in transito. Il 1° novembre un marittimo arriva in aereo all'aeroporto di Bruxelles (Belgio) per imbarcarsi su una nave il cui arrivo è previsto nel porto di Anversa (Belgio) il 3 novembre. Dato che la nave potrebbe subire ritardi è opportuno aggiungere qualche giorno di margine al periodo di transito.

## PARTE V: MODIFICA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO

### 1. PROROGA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO

#### *Base giuridica: codice dei visti – articolo 33*

Il titolare di un visto, che si trovi già nel territorio degli Stati membri e non possa lasciarlo prima della scadenza del visto per motivi di forza maggiore, ragioni umanitarie o ragioni personali serie, deve chiedere la proroga del visto alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova, anche se diverso dallo Stato membro il cui consolato ha rilasciato il visto.

In determinati casi le autorità dello Stato membro interessato hanno l'obbligo di prorogare il visto (punto 1.1), mentre in altri possono decidere di prorogarlo (punto 1.2).

#### 1.1. In quali casi è obbligatorio prorogare il visto?

Il periodo di validità di un visto rilasciato e/o la durata del soggiorno da quello autorizzata sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno autorizzato.

##### *Esempio di motivo di forza maggiore.*

- un vettore aereo modifica all'ultimo minuto l'orario di volo (ad esempio per cattive condizioni metereologici che, sciopero)

##### *Esempio di ragioni umanitarie.*

- malattia grave e improvvisa dell'interessato (comportante l'incapacità di viaggiare) o malattia grave e improvvisa/decesso di un familiare che vive/viveva in uno Stato membro

*Ai sensi degli accordi di facilitazione del visto, la proroga del visto è obbligatoria solo per causa di "forza maggiore" e non per "ragioni umanitarie". Tuttavia, i cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione degli accordi di facilitazione del visto beneficiano anche delle disposizioni più favorevoli del codice dei visti.*

#### 1.1.1. Possono essere imposti diritti per la proroga di un visto per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie?

In caso di proroga di un visto per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie non può essere imposto alcun diritto.

#### 1.2. In quali casi non è obbligatorio prorogare il visto?

Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno.

*Esempi di ragioni personali serie che giustificano la proroga del visto.*

*- un cittadino namibiano si reca a Colonia (Germania) per andare a prendere un familiare che è stato operato. Il giorno prima della partenza prevista, il ricoverato ha una ricaduta e non può lasciare l'ospedale prima di due settimane.*

*- un uomo d'affari angolano si reca in Italia per concludere un contratto con una società italiana e visitare alcuni siti di produzione italiani. Le trattative durano più del previsto e il cittadino angolano deve rimanere una settimana in più rispetto a quanto programmato.*

*Esempio di ragioni personali che non giustificano la proroga del visto.*

*- un cittadino colombiano si reca in Svezia per partecipare a una riunione di famiglia. In tale occasione incontra un vecchio amico e vorrebbe prolungare il soggiorno di due settimane.*

### **1.2.1. Possono essere imposti diritti per la proroga di un visto per ragioni personali serie?**

In caso di proroga di un visto per ragioni personali serie è dovuto un diritto di 30 EUR.

### **1.3. Prima di decidere in merito alla proroga di un visto occorre effettuare una "consultazione preliminare"?**

Se il titolare del visto che chiede la proroga è un cittadino di paese terzo o appartiene a una categoria di cittadini per i quali uno Stato membro richiede la "consultazione preliminare", non è necessario effettuare nuovamente la consultazione. Poiché questa ha avuto luogo prima del rilascio del visto originario, si può presumere che il suo esito rimanga valido.

### **1.4. Qual è la validità territoriale di un visto prorogato?**

In linea di massima, la proroga consente al titolare di spostarsi nel territorio previsto dal visto originario. Le autorità dello Stato membro competente per la proroga possono tuttavia limitare la validità territoriale del visto prorogato. Non possono però disporre il contrario: un visto che originariamente aveva una validità territoriale limitata non può essere prorogato per consentire il soggiorno nell'intero territorio degli Stati membri.

### **1.5. Qual è la durata del soggiorno consentita da un visto prorogato?**

In linea generale, la proroga di un visto non deve comportare un soggiorno complessivo superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

### **1.6. Che forma assume la proroga del visto?**

*Base giuridica: codice dei visti – articolo 27, articolo 33, paragrafo 6, e allegato X*

La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo applicato sul modello uniforme ([allegato 26](#)), compilato conformemente al [capitolo 11](#) e all'[allegato 20](#).

**1.7. Quali sono gli elementi da verificare ai fini della valutazione di una richiesta di proroga?**

Se ritiene che i motivi della richiesta di proroga del visto siano sufficienti, l'autorità competente deve verificare che:

- il documento di viaggio del richiedente sia ancora valido per tre mesi dopo la data prevista per la partenza;
- il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata aggiuntiva del soggiorno;
- il richiedente abbia dimostrato di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio per la durata aggiuntiva del soggiorno.

Se il visto è prorogato per motivi di forza maggiore (cfr. punto 1.1), l'autorità competente può derogare a tali verifiche.

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO SE LA PROROGA RIGUARDA UN VISTO RILASCIATO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

**1.8. I dati relativi a un visto prorogato devono essere inseriti nel VIS?**

In caso di proroga del visto, questa informazione è inserita nel VIS.

## 2. ANNULLAMENTO DI UN VISTO RILASCIATO

### **Base giuridica: codice dei visti – articolo 34 e allegato VI**

Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento.

Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell'annullamento.

**Esempio:** un cittadino russo, titolare di un visto per un ingresso rilasciato dal consolato italiano di Mosca, arriva all'aeroporto di Bruxelles (Belgio) senza avere la prova del volo di coincidenza da Bruxelles verso un aeroporto italiano.

Si può presumere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento, e le autorità belghe devono annullare il visto e informarne le autorità italiane.

**Esempio:** un cittadino indiano, titolare di un visto per ingressi multipli per 90 giorni rilasciato dal consolato italiano di Delhi ai fini della partecipazione a un corso estivo in un'università italiana, lavora irregolarmente in Germania in un ristorante. L'autorità preposta al controllo finanziario del lavoro sommerso svolge un'indagine e scopre la situazione irregolare.

In questo caso le autorità tedesche devono annullare il visto.

### 2.1. Motivi di annullamento

L'omessa presentazione da parte del titolare del visto di uno o più dei documenti giustificativi di cui al [punto 6.2.1] o della prova, alla frontiera, della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti non comporta automaticamente l'annullamento del visto, soprattutto se rilasciato da un altro Stato membro, ma comporta il respingimento.

**Esempio:** un cittadino ucraino, titolare di un visto per ingressi multipli rilasciato (per viaggi d'affari) dal consolato ungherese a Uzhgorod (Ucraina), vola da Kiev (Ucraina) a Roma (Italia) per turismo senza poter provare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per soggiornare in Italia. È evidente che ha già usato il visto per viaggi d'affari in Ungheria e il visto è ancora valido.

In questo caso il visto non deve essere annullato, ma l'ingresso deve essere negato.

Qualora al momento del controllo di frontiera il titolare del visto non possa provare lo scopo del viaggio, devono essere svolti ulteriori accertamenti per valutare se l'interessato abbia

ottenuto il visto in modo fraudolento e presenti un rischio in termini di immigrazione clandestina. Se necessario, vanno contattate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato il visto. Il visto deve essere annullato solo se è stato accertato che è stato ottenuto in modo fraudolento.

## **2.2. Come va indicato l'annullamento?**

In caso di annullamento, è apposto sul visto il timbro "ANNULLATO" e l'elemento otticamente variabile del visto, l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono resi inutilizzabili con un oggetto appuntito. Lo scopo è impedire che l'elemento otticamente variabile possa essere staccato dal visto e riutilizzato a fini illeciti.

**Migliori pratiche raccomandate** in relazione alle lingue per il timbro e le informazioni sull'annullamento del visto.

*Affinché le autorità competenti di tutti gli Stati membri capiscano il significato del timbro, la dicitura "annullato" deve essere scritta nelle lingue nazionali dello Stato membro che effettua l'annullamento, ad esempio l'inglese. Cfr. anche il punto 4.*

**IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO SE L'ANNULLAMENTO RIGUARDA UN VISTO RILASCIATO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO**

## **2.3. I dati relativi a un visto annullato devono essere inseriti nel VIS?**

In caso di annullamento del visto, questa informazione è inserita nel VIS.

## **2.4. L'annullamento del visto e i motivi dell'annullamento devono essere notificati all'interessato?**

**Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011.**

Fino a tale data, per quanto riguarda la motivazione e la notificazione dell'annullamento di un visto, si applicano le relative norme nazionali.

Quando viene annullato il visto, le autorità competenti devono compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione dell'annullamento specificando la ragione o le ragioni, e devono trasmetterlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25](#)).

## **2.5. L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione di annullamento?**

**Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011.**

Fino a tale data, per quanto riguarda il diritto di presentare ricorso contro l'annullamento di un

visto, si applicano le relative norme nazionali.

Gli interessati cui sia stato annullato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione di annullamento. Nel notificare l'annullamento, all'interessato vanno fornite le informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso.

### 3. REVOCA DI UN VISTO RILASCIATO

#### *Base giuridica: codice dei visti – articolo 34 e allegato VI*

Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

*Esempio: un visto deve essere revocato alla frontiera se dopo il rilascio il titolare è stato segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS).*

Un visto può essere revocato su richiesta del titolare. La richiesta deve essere presentata per iscritto. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio sono informate di tale revoca.

#### 3.1. Motivi di revoca

L'omessa presentazione da parte del titolare del visto di uno o più dei documenti giustificativi di cui alla [parte II, punto 6.2](#), o della prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti non comporta automaticamente la revoca del visto, soprattutto se rilasciato da un altro Stato membro.

#### 3.2. Come va indicata la revoca?

In caso di revoca, è apposto sul visto il timbro "REVOCATO" e l'elemento otticamente variabile del visto, l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono resi inutilizzabili con un oggetto appuntito. Lo scopo è impedire che l'elemento otticamente variabile possa essere staccato dal visto e riutilizzato a fini illeciti.

**Migliori pratiche raccomandate** in relazione alle lingue per il timbro e le informazioni sulla revoca del visto.

*Affinché le autorità competenti di tutti gli Stati membri capiscano il significato del timbro, la dicitura "revocato" deve essere scritta nelle lingue nazionali dello Stato membro che effettua la revoca, ad esempio l'inglese. Cfr. anche il punto 4.*

*IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO SE LA REVOCA RIGUARDA UN VISTO RILASCIATO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO*

**3.3. I dati relativi a un visto revocato devono essere inseriti nel VIS?**

In caso di revoca del visto, questa informazione è inserita nel VIS.

**3.4. La revoca del visto e i motivi della revoca devono essere notificati all'interessato?**

**Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011.**

Fino a tale data, per quanto riguarda la motivazione e la notificazione della revoca di un visto, si applicano le relative norme nazionali.

Quando viene revocato un visto, le autorità competenti devono compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione della revoca specificando la ragione o le ragioni, e devono trasmetterlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25](#)).

**3.5. L'interessato ha diritto di presentare ricorso contro una decisione di revoca?**

**Le procedure descritte al presente punto diventano obbligatorie dal 5 aprile 2011.**

Fino a tale data, per quanto il diritto di presentare ricorso contro una decisione di revoca di un visto, si applicano le relative norme nazionali.

Gli interessati cui sia stato revocato il visto hanno il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su istanza del titolare stesso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione di revoca. Nel notificare la revoca, all'interessato vanno fornite le informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso.

#### 4. TRADUZIONI DI "ANNULLATO" E "REVOCATO"

EN	ANNULLED	REVOKED
BG	АНУЛИРАНА	ОТМЕХЕНА
ES	ANULADO	RETIRADO
CS	NEPLATNÉ	ZRUŠENO
DA	ANNULLERET	INDDRAGET
DE	ANNULLIERT	AUFGEHOBEN
ET	TÜHISTATUD	KEHTETUKS TUNNISTATUD
EL	ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ	ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ
FR	ANNULÉ	ABROGÉ
IT	ANNULLATO	REVOCATO
LV	ANULĒTA	ATCELTA
LT	PANAİKINTA	ATŠAUKTA
HU	MEGSEMMISÍTVE	VISSZAVONVA
MT	ANNULLATA	REVOKATA
NL	NIETIG VERKLAARD	INGETROKKEN
PL	UNIEWAŻNIONO	COFNIĘTO
PT	ANULADO	REVOGADO
RO	ANULAT	REVOCAT
SK	ZRUŠENÉ	ODVOLANÉ
SL	RAZVELJAVLJENO	PREKLICANO
FI	MITÄTÖN	KUMOTTU
SV	UPPHÄVD	ÅTERKALLAD
NO	ANNULLERT	INNDRATT

## PARTE VI: LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

### • Diritto dell'Unione

- [Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985](#) tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ([GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19](#));
- [Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994](#), relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro ([GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1](#));
- [Regolamento \(CE\) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995](#), che istituisce un modello uniforme per i visti ([GU L 164 del 14.7.1995, pag.1](#)), modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53, del 23.2.2002, pag. 7);
- [Regolamento \(CE\) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008](#), che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti ([GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1](#));
- [Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998](#), che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ([GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1](#));
- [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(GU C 364 del 18.12.2000, pag.1\)](#);
- [Regolamento \(CE\) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001](#), che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1](#)), modificato da:
  - [Regolamento \(CE\) n. 2414/2001 del Consiglio \(GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1\)](#);
  - [Regolamento \(CE\) n. 453/2003 del Consiglio \(GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10\)](#);
  - [Regolamento \(CE\) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005](#), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4.6.2005, pag.3);

- [Regolamento \(CE\) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006](#), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([GU L 405 del 30.12.2006](#), rettifica: [GU L 29 del 3.2.2007](#), pag. 10);
- [Regolamento \(CE\) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([GU L 336 del 18.12.2009](#), pag. 1);
- [Regolamento \(CE\) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002](#), relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ([GU L 53 del 23.2.2002](#), pag. 4);
- [Regolamento \(CE\) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002](#), che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ([GU L 157 del 15.6.2002](#), pag. 1);
- [Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune ([GU L 99 del 17.4.2003](#), pag. 8);
- [Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 ([GU L 099 del 17.4.2003](#), pag. 15);
- [Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2004](#), relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) ([GU L 83 del 20.3.2004](#), pag. 12);
- [Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ([GU L 229 del 29.6.2004](#), pag. 35);
- [Regolamento \(CE\) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006](#), che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ([GU L 105 del 13.4.2006](#), pag. 1);
- [Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006](#), che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte

degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ([GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8](#));

- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006](#), che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen ([GU L 405 del 30.12.2006](#); rettifica [GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3](#));
- [Decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008](#), che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio ([GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30](#));
- [Regolamento \(CE\) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009](#), che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ([GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1](#));
- [Regolamento \(UE\) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010](#), che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata ([GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1](#));
- [Regolamento \(UE\) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010](#), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1](#));
- [Regolamento \(UE\) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010](#), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6](#)).

- **Diritto internazionale**

- [Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 \(Convenzione ICAO, allegati 2 e 9\)](#);
- [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e relativi protocolli](#);
- [Convenzione OIL sui documenti d'identità dei marittimi \(convenzione n. 185\) del 19 giugno 2003](#);

- [Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone \(GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6\)](#);
- [Decisione 2007/840/CE del Consiglio, del 29 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina ([GU L 332 del 18.12.2007, pag. 66](#));
- Orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina;
- [Decisione 2007/340/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa ([GU L 129 del 17.5.2007, pag. 25](#));
- Orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa;
- [Decisione 2007/821/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania ([GU L 334 del 19.12.2007, pag. 84](#));
- Progetto di orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania;
- [Decisione 2007/822/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina ([GU L 334 del 19.12.2007, pag. 96](#));
- Orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina;
- [Decisione 2007/823/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro ([GU L 334 del 19.12.2007, pag. 108](#));
- Progetto di orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro;
- [Decisione 2007/824/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ([GU L 334 del 19.12.2007, pag. 120](#));
- Progetto di orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

- [Decisione 2007/825/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia ([GU L 334 del 19.12.2007, pag. 136](#));
- Progetto di orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia;
- [Decisione 2007/827/CE del Consiglio, del 22 novembre 2007](#), relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova ([GU L 334 del 19.12.2007, pag. 168](#));
- Orientamenti per l'attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova.
- [Decisione 2011/117/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011](#), relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ([GU L 52 del 25.2.2011, pag. 33](#));
- [Decisione 2011/157/UE del Consiglio, del 24 febbraio 2011](#), relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali ([GU L 66 del 12.3.2011, pag 1](#)).